

LXXX.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Seguito della discussione per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Osservazioni e proposta del Sen. Borgatti sugli articoli 129 e 137 di riferimento soppressi — Dichiarazioni del Relatore Vacca e mozione del Senatore Conforti — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Rinvio della proposta Borgatti alla Commissione — Emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all'articolo 155 e osservazioni del Senatore Finali, al quale risponde il Senatore Vacca Relatore — Schiarimenti e proposta di modificazione agli emendamenti del Senatore Mirabelli — Raccomandazione del Senatore Panattoni — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia ai preopinanti — Dichiarazioni del Senatore Serra F. M., al quale rispondono i Senatori Finali e Mirabelli — Spiegazioni del Relatore — Raccomandazioni del Senatore Tecchio — Dichiarazioni del Senatore Lauzi — Rinvio delle proposte Mirabelli alla Commissione — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia sulla proposta del Senatore Miraglia riguardo all'articolo 80 — Approvazione dell'aggiunta Miraglia — Emendamento del Senatore Mirabelli all'articolo 156 — Rinvio dell'emendamento alla Commissione — Istanza del Senatore De Filippo — Dichiarazione del Senatore Serra F. M. — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Modificazione del Relatore alla proposta del Ministro — Considerazioni del Relatore riguardo all'art. 175 — Proposta d'aggiunta del Senatore Mirabelli combattuta dal Ministro — Replica del Senatore Mirabelli a cui risponde il Relatore — Modificazioni proposte dal Senatore Mirabelli — Approvazione di varianti proposte dal Ministro al paragrafo 3 — Proposta d'aggiunta del Senatore Beretta, approvata — Approvazione dell'art. 175 emendato — Rinvio dell'art. 199 al titolo IV — Approvazione dell'articolo 210 — Obbiezioni ed istanza del Senatore Pepoli G. all'art. 259, cui rispondono il Ministro ed il Relatore — Replica del Senatore Pepoli G. e controreplica del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Marina, e poco più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Avverto il Signor Ministro di Grazia e Giustizia che il Senato ha dovuto attendere il suo arrivo; desidero che questo non abbia a verificarsi un'altra volta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego a scusarmi, ma è stato un caso speciale.

Seguito della discussione sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. La discussione reca il seguito del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Siamo giunti all'articolo 78 che fu approvato dal Senato, ed ora viene l'articolo 129 di cui la Commissione propone la soppressione. Sopra questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Borgatti il quale ha la parola.

Senatore BORGATTI. Sono due parole soltanto che prego il Senato a permettermi di esporre

per giustificare una mia proposta, che mi accingo a sottoporre al suo autorevole giudizio.

La maggioranza della Commissione non intese mica di sopprimere questi due articoli, il 129 cioè e il 137, perchè non reputasse anche essa necessaria la riforma del Pubblico Ministero, ma perchè fino d'allora si riconosceva l'opportunità e la convenienza, se non la necessità, com'era avviso mio, di separare quelle parti del progetto che avrebbero potuto suscitare o questioni dipendenti dalla questione capitale della Suprema Magistratura, ovvero altre questioni gravissime, la cui discussione recasse ritardo a quelle parti del progetto, che da taluni si reputavano di facile discussione, e però di immediata deliberazione.

Ma è avvenuto nella discussione generale quello che si poteva facilmente prevedere; cioè che questi due articoli, sul Pubblico Ministero, i quali nel progetto ministeriale circoscrivono la questione del Pubblico Ministero alle più piccole proporzioni, hanno dato luogo ad una discussione molto ampia su tutta l'istituzione.

Nè dobbiamo di ciò dolerci. Imperocchè da tale ampia discussione abbiamo raccolto questo vantaggio: che si è fatto palese che anche in quest'Assemblea, tutti, fautori od avversarii del Pubblico Ministero, non accettano la Istituzione, quale essa si trova stabilita dalla legge vigente. Ma io non credo che dopo una così larga e profonda discussione, noi dobbiamo starci contenti di ciò. Un'altro vantaggio più pratico ed immediato possiamo e dobbiamo conseguire.

E già ricordai nel corso della discussione generale, che fino dai primordi della nona legislatura fu preso l'impegno formale e solenne di *far cadere* (leggo le parole testuali) perciò che concerne la giustizia, *far cadere* ripeto, *le maggiori riduzioni sul personale del Pubblico Ministero*, e venne fatta indi la proposta, come risulta dalla Relazione presentata nell'altro ramo dal Parlamento, nella tornata del 24 aprile 1866, di limitare l'ufficio del Pubblico Ministero ai soli giudizi penali, affidandogli ad un tempo la rappresentanza e difesa dello Stato nell'esercizio de' suoi diritti privati.

Ciò posto, non mi renderò indiscreto, nè susciterò difficoltà; perciocchè, nella presente discussione degli articoli, non amo ripetere quanto ebbi l'onore di esporre largamente nella discussione generale; nè riprodurrò tal quale

questa proposta, ed ove la riproducessi, io mi limiterei a quella parte soltanto che concerne l'intervento del Pubblico Ministero esclusivamente nei giudizi penali; sebbene, così facendo, otterrei il vantaggio di una riforma più estesa e più efficace nell'interesse anche dell'Erario, mantenendo pur sempre impregiudicata la grave questione di principio; o se non piace a taluni questa parola *principio*, dirò la questione di merito, la quale sta tutta quanta nel sapere se il Pubblico Ministero debba essere l'agente o rappresentante del Potere esecutivo, oppure un vero Magistrato inamovibile.

La proposta pertanto ch'io sottopongo alla saviezza del Senato è molto più discreta e ristretta: e la proposta è questa.

« Che agli articoli indicati nel progetto ministeriale sotto i numeri 129 e 137 siano sostituiti i seguenti che si trovano nel progetto di legge del Ministro De Filippo, presentato alla Camera dei Deputati nella tornata delli 18 aprile 1868: Art. 141. Il Ministero Pubblico deve assistere a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali in *materia penale*; ha facoltà di assistere anche alle udienze civili. »

All'articolo 346 del Codice di Procedura Civile è sostituito il seguente:

« Art. 346. Il Pubblico Ministero conchiude nei casi specialmente determinati dalla legge, e in tutte le cause che riguardano il matrimonio, lo stato delle persone, le tutele e le cure. »

All'articolo 355 del detto Codice di Procedura Civile è aggiunta in fine la seguente disposizione: « Se all'udienza non sia presente, nè si possa immediatamente avere un funzionario del Ministero Pubblico, sarà disteso processo verbale del reato accaduto, e lo si trasmetterà al Ministero Pubblico, acciocchè si proceda nelle vie ordinarie. »

Noi potremo così introdurre nell'ordinamento giudiziario una riforma, generalmente desiderata, e fare ad un tempo, nell'interesse delle Finanze, una opportuna economia senza recare pregiudizio alla questione di merito.

La mia proposta è così discreta, così semplice e così pratica, che io porto fiducia che troverà favorevole accoglienza sì da parte dell'onorevole signor Ministro, che da parte della onorevole Commissione e del Senato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Borgatti a far passare al seggio della Presidenza la sua proposta per iscritto.

Senatore BORGATTI. Se mi permette l'onorevole Presidente, aggiungo ancora una considerazione.

Siccome questa materia non è strettamente legata alla parte di cui ora dovrà occuparsi il Senato, così, se il signor Presidente lo stima opportuno, proporrei che si dovesse rinviare la mia aggiunta alla Commissione, affinché essa avesse tutto il suo agio di esaminarla ed esprimere il suo autorevole avviso, quando Ella stimerà meglio, ed anche dopo la discussione dell'intero progetto di legge.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato.

Come ha inteso il Senato, il Senatore Borgatti propone che agli articoli indicati nel progetto ministeriale 129 e 137 siano sostituiti i seguenti che si trovano nel progetto De Filippo presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 18 aprile 1868, e col numero 141 così concepiti:

« Il Ministero Pubblico deve assistere a tutte le adunanze delle Corti e dei Tribunali in materia penale: ha facoltà di assistere anche alle adunanze civili. »

All'art. 346 del Codice di procedura civile è sostituito il seguente:

« Il Pubblico Ministero conchiude nei casi speciali determinati dalle leggi, ed in tutte le cause che riguardano il matrimonio, lo stato delle persone, le tutele e le cure. »

All'art. 355 del detto Codice di procedura civile è aggiunto in fine la seguente disposizione:

« Se all'adunanza non sia presente, o non si possa immediatamente avere un funzionario del Pubblico Ministero, distendesi processo verbale del reato accaduto e lo si trasmetterà al Pubblico Ministero, acciocchè si proceda nelle vie ordinarie. »

L'onorevole proponente avendo già sviluppato la sua proposta, interrogo il Senato se la appoggia.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la proposta, interrogo il Senato se intenda di ordinare la comunicazione della medesima alla Commissione, acciocchè la esami e ne riferisca in una delle prossime sedute.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io credo d'interpretare esattamente l'opinione della maggioranza della Commissione declinando ricisamente il rinvio della proposta dell'onorevole Borgatti.

Me ne duole; ma non potrebbe di certo la maggioranza della Commissione, sotto pena di disdirsi, accettare questo rinvio, perchè avrà già il Senato rilevato dalla lettura della mia Relazione come le ragioni appunto che consigliarono alla Commissione la convenienza di dipartirsi dalla proposta eliminando precisamente i due articoli che si riferiscono ad una modificazione nella istituzione del Pubblico Ministero, furono di voler escludere una questione che ci parve prematura e che noi credevamo assolutamente inopportuno di sollevare in tanta divergenza d'opinioni.

Questo dunque basta per dimostrare come la maggioranza almeno della Commissione non potrebbe accettare il rinvio della proposta dell'onorevole Borgatti.

PRESIDENTE. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore CONFORTI. La questione sta in questo, se cioè l'emendamento proposto dall'onorevole Borgatti debba essere passato alla Commissione. Io dico, che la proposta dell'onorevole Borgatti è assai grave; se si deve decidere sopra di essa, è d'uopo che il Senato ne sia ragguagliato. Io direi che sia necessario stampare l'emendamento e passarlo a tutti i Senatori, affinché potessero considerarlo.

Con tutto ciò non credo esprimere veruna opinione intorno alla proposta.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di ordinare la stampa per la comunicazione della proposta del Senatore Borgatti, della quale ho dato lettura alla Commissione incaricata dell'esame di questa legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La mia opinione è conforme a quella esposta dall'onorevole Relatore. Se il Senato crede di rinviare la proposta alla Commissione, lo faccia pure; per me la respingo adesso, e la respingerò quando verrà in discussione.

La questione del Pubblico Ministero, l'ho detto altra volta, è una delle più gravi questioni; non si può toccare in un punto senza mettersi nella

necessità di doverla risolvere completamente trattandola sotto tutti i suoi vari aspetti. Per conseguenza, volendo ora discutere se sia o pur no necessario il suo intervento nelle cause civili, si dovrà ancora discutere e definire quale sieno le sue attribuzioni, quali siano i suoi uffici, quale la sua missione.

Io credo che per le difficoltà che offre la questione, sia meglio rimandarla ad altro tempo, quando si potrà con una legge speciale proporre un completo riordinamento del Pubblico Ministero; dichiaro quindi che non posso accettare la proposta dell'onorevole Borgatti.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Debbo aggiungere un'altra osservazione soltanto.

Io sono stato animato a fare questa proposta dalla deliberazione che ha preso ieri il Senato e che io rispetto, come è debito mio, sebbene opposta al mio modo di vedere. Fermo sempre nel mio avviso, che più del bisogno di sopprimere alcuni Tribunali di commercio o di crearne altri, fosse urgente il bisogno di risolvere la questione di merito, e stabilire una volta se noi intendiamo o di abolire in tutto il Regno i Tribunali speciali od eccezionali attualmente esistenti, e ciò sarebbe conforme al giudizio mio; oppure di istituire, per le materie commerciali, una competenza speciale, eguale però in tutto il Regno; compiendo così, tanto coll'uno quanto coll'altro modo, quella parte di unificazione che rimane tuttavia incompiuta.

PRESIDENTE. La prego di restringersi nei limiti dell'argomento.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole signor Presidente della giusta avvertenza, e ripeto che sono stato animato a fare questa proposta dal vedere che colla deliberazione di ieri sera, mi sembra il Senato saviamente inclinato a volere in questa discussione approvare tutte quelle economie che si possono conseguire senza pregiudizio delle più gravi questioni, le quali restano riservate ad altro tempo e ad altra legge.

Colla mia proposta nulla faccio di mio: mi valgo di ciò che aveva proposto, già cinque anni or sono, l'egregio ministro De Filippo, che ora abbiamo il piacere d'aver con noi in quest'Assemblea; proposta che venne generalmente applaudita come un primo passo alla riforma tanto desiderata del Pubblico Ministero. Noi

saremo così giustificati verso il paese di cogliere ogni opportunità, onde introdurre nella nostra legislazione quelle riforme che valgono a semplificarla e migliorarla gradatamente, e a portare utili ed opportune economie, tenendo un'equa bilancia così in alto come in basso. Raccomando quindi di nuovo che la mia proposta abbia l'onore d'essere inviata all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato per sapere se intende di approvare il rinvio alla Commissione della proposta fatta dal Senatore Borgatti.

Chi approva questo rinvio, si alzi.

(Approvato.)

Sarà dunque comunicata alla Commissione la proposta Borgatti, e quando la Commissione l'avrà esaminata sarà stampata e distribuita al Senato.

Si passa ora all'articolo 155 di cui do lettura:

« Sui diritti originali di Cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservato ai Cancellieri, od a chi ne fa le veci, il dieci per cento per l'uso determinato nei relativi regolamenti.

» Dal dieci per cento, riservato come sopra, verrà dedotta una settima parte che sarà attribuita agli alunni di cancelleria secondo la qualità dei servizi prestati, nel solo caso però in cui riesca insufficiente la partecipazione ai proventi dei diritti di copia, attribuiti dalle tariffe ai Cancellieri. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi permetta il Senato che io dica molto brevemente il modo come sono ordinate le Cancellerie giudiziarie, per dedurne la necessità di qualche emendamento che intendo proporre all'articolo 155 e al successivo, il quale si compenetra coll'articolo 155 essendo informato allo stesso spirito.

Le Cancellerie hanno un doppio ordine di impiegati; alcuni sono funzionari giudiziari; potrebbe dirsi esser funzionari di concetto; tali sono i Cancellieri, i Vice-Cancellieri, i Vice-Cancellieri aggiunti; altri sono impiegati i quali non sono funzionari, ma potrebbero dirsi impiegati di ordine, cioè gli scrivani e gli alunni. I primi hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, gli altri sono pagati secondo il lavoro con una retribuzione che si toglie dai diritti di Cancelleria.

La legge fa una distinzione fra i diversi diritti che si esigono dai Cancellieri, cioè diritti di originale, e diritti di copia. I diritti di originale sono riservati all'Erario dello Stato; i diritti di copia sono attribuiti ai Cancellieri.

Secondo il sistema vigente sui diritti di originale che i Cancellieri esigono nell'interesse dell'Erario, è riservato al Cancelliere o a chi ne fa le veci il 10 0/0; i diritti di copia poi sono devoluti al Cancelliere esclusivamente, coll'obbligo però di fare le spese di ufficio, di pagare gli scrivani, di fare insomma tutto quello che è necessario per il servizio delle Cancellerie.

Quest'ordinamento a me pare lodevole perchè concilia gli interessi del Tesoro cogli interessi del funzionario; però ha prodotto nell'esecuzione degli inconvenienti, dei quali vado a intrattenere il Senato.

L'articolo 155 vigente determina che sopra « i diritti di cancelleria - originali - che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, il cancelliere deve prelevare il 10 0/0 ». Non stabilisce il metodo della ripartizione di questo 10 0/0 tra il cancelliere ed il vice-cancelliere od il vice-cancelliere aggiunto.

Viene il regolamento il quale fa questa ripartizione: « Il 10 0/0 riservato dall'art. 155 dell'ordinamento giudiziario ai cancellieri è ripartito nel modo seguente:

» Una metà è devoluta al Cancelliere, l'altra metà è ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti. Se vi è un solo cancelliere e un solo cancelliere aggiunto $\frac{3}{4}$ spettano al cancelliere ed un $\frac{1}{4}$ al vice cancelliere. »

I vice-cancellieri nelle Preture, Tribunali e Corti di Appello non sono in numero uguale; vi è la diversità da uno a trenta; nelle Preture avete per lo più un cancelliere ed un vice-cancelliere; nella Corte di Appello di Napoli, ci ha un cancelliere e trenta vice-cancellieri. Ora, essendosi stabilito una parte di dritti a pro de' cancellieri, ed un'altra pe' vice-cancellieri da suddividersi tra essi, n'è venuto che dove v'è un cancelliere, e due o tre vice-cancellieri la ripartizione risulti giusta; dove però vi è un cancelliere e trenta vice-cancellieri, il cancelliere pigliando la metà e l'altra metà dividendosela i trenta vice-cancellieri, ne provenga una sproporzione enorme.

Reco un esempio. Secondo la Tabella stampata dall'onorevole Guardasigilli il cancelliere

della Corte di Appello di Napoli preleva per decimo 6000 lire l'anno; secondo il regolamento, questa somma si divide annualmente in questo modo: il cancelliere prende 3000 lire, ciascuno de' vice-cancellieri lire 100.

Essendo questo un inconveniente, che nasce non dalla legge organica, ma dal regolamento, sulle petizioni di diversi vice-cancellieri, io non ho mancato, come primo Presidente di una importante Corte d'Appello, dove si verifica principalmente questo sconcio, poichè la Corte d'Appello di Napoli è l'unica Corte che ha 30 vice-cancellieri, come il Tribunale di Napoli è l'unico tribunale che ne ha 33, di renderne edotto il Governo, ed ho ricevuto per risposta dal Guardasigilli, che la questione fosse troppo grave, che fosse stato presentato al Parlamento un progetto di legge in cui si prescriveva il modo fosse fatta la ripartizione, che financo si fosse fatta la Relazione (e se non erro il Relatore era l'onorevole nostro Collega De Filippo), per conseguenza il Guardasigilli diceva che per deferenza al Parlamento era conveniente d'attendere le risoluzioni.

Ed in conseguenza di ciò il Guardasigilli ha presentato modificato l'articolo 155, formolandolo in modo che fosse fatta per legge la ripartizione.

Ora, il Guardasigilli dice così nel suo progetto: « Sui diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservato ai cancellieri, od a chi ne fa le veci, il 10 0/0 per l'uso determinato nei relativi regolamenti. »

E qui non determina la ripartizione, ma si rimette al regolamento.

Poi viene l'aggiunta: « purchè la parte spettante a ciascuno di quelli fra i quali è ripartita, non superi la metà del rispettivo stipendio. »

Questa modificazione fa qualche cosa, ma non fa quello che si dovrebbe fare. Il cancelliere della Corte d'Appello di Napoli ha 4500 lire di stipendio; le lire 6000, dividetele in due parti eguali e datene una al cancelliere, con i limiti imposti dal progetto: questi ne verrebbe a prendere 2500, lire 500 cioè meno di quello che ha attualmente.

Ora, la Commissione toglie anche questa limitazione, perchè l'articolo 155 si esprime in questo modo:

« Sui diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è

riservato ai cancellieri, od a chi ne fa le veci, il dieci per cento per l'uso determinato nei relativi regolamenti » e quindi, come il Senato vede, non si occupa punto del metodo di ripartizione, ma fa solo un'aggiunta della quale parlerò fra breve.

Io credo dunque non solo necessario, ma indispensabile che sia risolta questa questione legislativamente; poichè, votandosi l'articolo comè è compilato dalla Commissione, le cose rimarrebbero come si trovano ora, cioè continuerebbe ad aver vigore l'articolo 135 del regolamento.

Io poi non credo che vi possa essere difficoltà intorno alla necessità di modificare l'articolo 135 suddetto, in vista dei risultati poco equi, che la divisione ivi sancita produce nella pratica. Le difficoltà nascono intorno a ciò che si debba sostituire, poichè è facile il censurare, ma non è parimente facile il fare una buona legge.

Ed a questo proposito abbiamo dei precedenti.

Nelle provincie meridionali, i Cancellieri e vice-Cancellieri delle Preture non avevano stipendio, ma vivevano coi proventi delle Cancellerie. In queste v'era un Cancelliere e dei vice-Cancellieri. Il Cancelliere rappresentava tre vice-Cancellieri nella divisione; quindi qualunque fosse il numero dei vice-Cancellieri, egli figurava nella ripartizione come tre. Nella Corte d'Appello di Aquila vi era un altro sistema; il solo Cancelliere di collegio nelle provincie meridionali aveva lo stipendio; tutti gli altri funzionari ed impiegati vivevano sui proventi di Cancelleria; ora da questi proventi si prelevava, per ciascuno impiegato, uno stipendio stabilito dalla Corte ed approvato dal Ministro; tutto ciò che era di più degli stipendi, si ripartiva in proporzione dei rispettivi stipendi tra il Cancelliere e gli altri impiegati.

Abbiamo però una disposizione nel Regolamento Pontificio, che io credo preferibile a tutte le altre. Nel Pontificio, i Cancellieri, vice-Cancellieri e scrivani avevano tutti uno stipendio iscritto sul bilancio; vi erano diritti di Cancelleria a loro favore, ch'erano ripartiti in proporzione dei rispettivi stipendi. Egli è naturale che quando si è creato l'ufficio di Cancelliere e di vice-Cancelliere, se ne è misurata l'importanza e se ne è stabilito lo stipendio come pregio dell'ufficio secondo questa impor-

tanza. Cosa è questo dieci per cento riservato agli uffici di Cancelleria? Evidentemente è un aumento di stipendio; ora, se la legge ha stabilito la graduazione degli stipendi secondo l'importanza degli uffici e la responsabilità degli ufficiali, seguiamo la stessa graduazione che ci ha dato la legge. Potrebbe solo dirsi che il Cancelliere abbia una grave responsabilità, responsabilità molto maggiore di quella che hanno i vice-Cancellieri, risguardati specialmente come contabili dello Stato, e quindi che sia troppo poco che il Cancelliere debba avere una somma in proporzione del suo stipendio. Su ciò presento due osservazioni: la prima, che quando la legge ha fissato lo stipendio dei Cancellieri ha misurato appunto la loro grave responsabilità, epperò ha fissato lo stipendio dei Cancellieri molto superiore a quello del vice-Cancelliere; il vice-Cancelliere di Corte d'Appello ha, nel massimo, 2200 lire, e il Cancelliere ne ha 4,500; cioè molto più della metà di un semplice vice-Cancelliere.

Or dunque se il Cancelliere ha una responsabilità più grave di quella che abbia un vice-cancelliere perchè egli è capo e il vice-cancelliere è subalterno, appunto per questa sua grave responsabilità egli ha già avuto uno stipendio maggiore dei suoi subalterni e quindi nella divisione dell'aggio, che rappresenta un aumento di stipendio, egli viene a prendere sicuramente una porzione molto maggiore di quello che piglia ciascun vice-cancelliere che da lui dipende.

Ma poi non è solo il cancelliere che abbia la responsabilità; la responsabilità è condivisa con tutti i funzionari suoi dipendenti: in effetto l'art. 154 della legge organica ci dice:

« I Cancellieri o coloro che ne fanno le veci (ossia i vice-cancellieri) percepiscono a norma delle tariffe e regolamenti i diritti di cancelleria che siano stabiliti per ciascun atto, ecc. »

Infine le attribuzioni sono stabilite tanto per i Cancellieri quanto per i vice-cancellieri, e per conseguenza, ciascuno nei limiti delle attribuzioni che esercita è responsabile.

Quando si è ordinato il servizio di cancelleria, quando si sono distribuiti i servizi tra i diversi vice-cancellieri, n'è conseguenza che ciascun vice-cancelliere che soprintende al servizio, risponda egli principalmente di questo servizio.

Il Cancelliere capo non è che l'invigilatore e non risponde che del difetto di vigilanza. Quindi a me pare che la divisione che era sancita nel

Regolamento Pontificio risponda alla giustizia e che possa essere adottata.

Per conseguenza io presento all'art. 155 il seguente emendamento:

« Sui diritti originali di Cancelleria che a termine della tariffa sono devoluti allo Stato, è riservata al cancelliere od a chi ne fa le veci, il dieci per cento, ed è ripartito in fine d'ogni mese tra il Cancelliere i vice-cancellieri e i vice-cancellieri aggiunti, *in proporzione dei rispettivi stipendii.* »

Debbo soggiungere poche parole per un'aggiunta, che la Commissione ha fatto a questo articolo 155. La Commissione intende prelevare il settimo sul 10 per 0/0 dei diritti originali per gli alunni.

Qui ripeto un'osservazione, che ho già fatto precedentemente. Quando s'ignora il numero di coloro che debbono dividere una somma determinata, voi non potete stabilire un criterio *a priori* fondato sulla designazione di una certa quota. Per esempio; in una Cancelleria vi è un alunno, prenderà sette parti; e se vi sono sette vice-cancellieri, l'alunno prenderà più dei vice-cancellieri; in altra Cancelleria ve ne saranno 30 e la settima parte è troppo poco. Insomma, designazioni di parti quando s'ignora il numero delle persone che debbono dividere queste parti, è cosa che produce inevitabilmente cattivi ed ingiusti risultati. Nel mio sistema gli alunni sarebbero molto meglio trattati di quel che li consideri l'attuale Regolamento, perchè quando saremo all'art. 156, che succede al presente, io avrò l'onore di proporre al Senato un emendamento nel quale si stabilisca che anche agli alunni si dia una retribuzione fissa.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Nella discussione generale fu eloquentemente conteso fra i principali oratori sulla maggiore o minor gravità che avessero le varie modificazioni comprese nel progetto di legge. Io per certo non avrei pensato, che molta gravità fosse in questi articoli, che riguardano le cancellerie; ma questa gravità mi è stata rilevata dalla Relazione della Commissione; la quale Relazione, e per l'autorità in genere che ha la Commissione del Senato e per l'autorità speciale che ha il suo Relatore per gli uffici che ha esercitati ed esercita e per la fama di dottrina ch'egli meritamente gode, ha fatto tale impressione su di me, che stimo opportuno

richiamare sopra alcune parti della Relazione che riguardano le cancellerie tutta l'attenzione del Senato. Secondo ciò che narrasi nella Relazione, la situazione delle cancellerie e il servizio pubblico che vi si esercita non potrebbe esser peggiore. Se questo è vero, sono urgenti le riforme, e riforme efficaci; tali non possono essere quei piccoli palliativi che sono negli articoli 155, 156 e 159 del progetto.

Mi consenta il Senato di leggere due brani della Relazione:

« Alle osservazioni sin qui recate, vuolsi aggiungere, che se attualmente non andarono generalmente lodate le cancellerie giudiziarie, per l'illibatezza richiesta alla gestione degli uffici, il male acquisterebbe proporzioni ben più gravi, ove per avventura la percezione si volgesse a profitto esclusivo dei cancellieri. »

Più giù, dove si parla degli alunni, si esce niente meno che in questa sentenza:

« È questa davvero la radice infausta dei molti e gravi abusi che tuttodi si deplorano, per le degradate abitudini delle cancellerie. »

Ora io domando, o Signori, quando da una Commissione così autorevole si viene avanti al Senato ad esporre uno stato di cose tale, non avea la Commissione qualche cosa di utile da fare? Non dovea essa sostituirsi al Ministero e proporre quelle riforme che essa credeva necessarie nell'ordinamento delle cancellerie, per togliere tanti abusi e tanti inconvenienti? Nè posso credere che bastino i soli mezzi amministrativi fondati sulle leggi vigenti, perchè sarebbe gravissima accusa al Ministero il non averli riparati.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI. I mezzi che si propongono per rimedio al male sono veramente scarsi, come l'onorevole Senatore Mirabelli osservava. Quello su cui egli faceva acconcie e giudiziose osservazioni, ossia l'aggiunta al paragrafo 155, è veramente inefficace; perchè che cosa è mai il settimo di un decimo d'una somma che va sempre a poche migliaia di lire? È una cosa da nulla; e con questo settimo di un decimo, che per la Corte d'Appello d'Ancona ho calcolato frutterebbe agli alunni 70 lire e 74 centesimi all'anno, si crederebbe di poter avere un'azione così taumaturgica da far diventare onesti quegli individui, ai quali si attribuisce il requisito di essere *la radice infausta dei*

molti e gravi abusi che tuttodì si deplorano per le degradate abitudini delle cancellerie?

Quindi, senza oppormi punto alle modificazioni che si propongono in questo articolo, io mi permetterei, quando non riceva appaganti dichiarazioni dal Ministro o dalla Commissione, di proporre al Senato stesso un ordine del giorno, nel quale s'inviti con urgenza il Ministero a riparare ad uno stato di cose, che per l'autorità delle parole contenute nella Relazione della Commissione, debbo ritenere abbia veramente bisogno di pronti e radicali provvedimenti.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io debbo immediatamente una risposta alle osservazioni ed appunti dell'onorevole Senatore Finali; e cominciando dal ringraziarlo di gran cuore per le parole squisitamente benevole che egli ha voluto rivolgermi, dirò che la vostra Commissione, siccome facilmente rilevasi dalla lettura della Relazione, si occupò grandemente del concetto di una nuova riforma veramente radicale del servizio delle cancellerie.

Considerò bene la Commissione, che il servizio delle Cancellerie, che a taluno potrebbe per avventura parere una questione d'interesse secondario, è importantissimo. Il Relatore della Commissione, consenziente la Commissione stessa, non si peritò di rilevare *i vizi* e le magagne che si erano introdotti infelicemente nel servizio delle cancellerie medesime. Creda a me il Senato, il Relatore non ha esagerato nulla; quelle frasi a tinte fosche che preoccupano l'animo del Senatore Finali sono schiettamente la verità. Non creda già l'onorevole Senatore Finali che quei vizi e magagne e la degradazione, parola che mi è caduta dalla penna, siano attribuibili all'indelicatezza e perversità di uomini od agenti di cancelleria; no, tutto questo sta nel vizioso organamento delle cancellerie. Noi quindi abbiamo dimostrato e l'ha dimostrato anche l'onorevole Senatore Mirabelli di queste cose esperitissimo, che quando si è creduto di ordinare il servizio delle cancellerie siffattamente che i proventi di esse si volgano interamente a profitto del cancelliere-capo, su di lui si accumulano i proventi di copia ed atti di cancelleria che sono ubertosissimi. A cagione d'esempio, la cancelleria di Napoli come appare dalle statistiche ha 36,000 lire, meno i diritti di originali serbati al Go-

verno, ma sui quali il Governo stesso rilascia il decimo al Cancelliere; così essendo, allora che cosa resta per tutta quella grossa falange d'impiegati scendendo fino agli alunni irrimunerati? non resta altro che lottar col bisogno, prestare un servizio non remunerato.

Il vizio si annida adunque nell'organamento delle cancellerie, ed esso anche vi spiega l'abbassamento morale delle cancellerie stesse.

L'affermai e lo mantengo.

La Commissione preoccupata grandemente di questi vizi, e della necessità di emendarli aveva divisato un sistema, che ha creduto di riassumere in un ordine del giorno di cui mi permetterà il Senato che io dia lettura.

L'ordine del giorno col quale la Commissione inviterebbe il Senato a deliberare ed accoglierlo era formulato in questi termini:

« Il Senato, considerando che il servizio delle cancellerie giudiziarie del Regno, lascia desiderare un ordinamento migliore, il quale senza aggravare il pubblico Erario, provvegga più efficacemente e al buon andamento del servizio pubblico, e al decoro degli uffizi giudiziari:

» Considerando, che i divisati fini potrebbero ben raggiungersi mercè un sistema ordinato sulle seguenti basi — obbligo alla cancelleria di riscuotere, e versare nelle casse dello Stato i diritti di originali e di copie — fissazione di un fondo di mantenimento annuo proporzionato al calcolo dei proventi presuntivi dei diritti di cancelleria, desunti dal coacervo di un sessenio, periodo di tempo dacchè è in vigore la nuova tariffa civile — determinazione delle spese degli uffizi del Ministero Pubblico sulla base di questo coacervo.

» Per tali considerazioni raccomanda al Ministro Guardasigilli lo studio del divisato sistema e passa all'ordine del giorno. »

Ma perchè, ci si potrà chiedere, la Commissione si è tenuta nei limiti di una soluzione negativa, una soluzione di là da venire?

La Commissione ha proceduto così riguardosa per due gravi ragioni. La prima, perchè ha considerato che nell'altro ramo del Parlamento pende un progetto di legge intorno alla riforma delle tariffe giudiziarie; e perchè quel progetto potrebbe anche esercitare una tal quale influenza sull'ordinamento del servizio delle cancellerie in quanto alla ripartizione dei proventi della cancelleria stessa.

E d'altra parte la Commissione considerò pure che la riforma all'ordinamento giudiziario adombrata in quell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di leggere al Senato or ora, implicava una mutazione radicale di tutto il sistema. Ben vede il Senato, che con questo concetto racchiuso nell'ordine del giorno s'indurrebbe una radicale mutazione di sistema; imperocchè si provvederebbe a che i proventi delle cancellerie, i quali ora si attribuiscono in date proporzioni fissate nel regolamento, andrebbero col nuovo sistema incamerati allo Stato, gittando sulle spalle del Governo gli stipendi proporzionali a tutti gli impiegati delle cancellerie cominciando dal cancelliere. Noi persistiamo però a credere che l'erario pubblico non avrebbe a risentirne alcun aggravio; imperciocchè questa fissazione di stipendi, incamerando i proventi tanto pei diritti di originali, quanto pei diritti di copia, si farebbe sul coacervo dei proventi di un sessennio, vale a dire dall'attuazione della tariffa giudiziaria vigente. Non possiamo però dissimulare che questa sarebbe una riforma abbastanza grave, la quale merita studi maggiori; e pertanto la Commissione ha creduto di adombrare questo sistema rimettendo ad esami migliori e più ponderati l'attuazione del sistema stesso. Parmi, se non erro, che le osservazioni che ho fatto, potrebbero pienamente tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore Finali.

E perchè ho la parola come Relatore della Commissione, io mi permetterò di aggiungere poche osservazioni in risposta agli emendamenti testè presentati e svolti dall'onorevole collega Mirabelli.

Già il Senato avrà compreso dalle osservazioni colle quali egli ha motivato le sue proposte, quanta e quale sia l'importanza delle proposte stesse. In conseguenza, mi pare indispensabile che quelle proposte siano rinviate alla Commissione.

Questo solo io posso anticipare senza tema di non interpretar bene il pensiero della Commissione. Le proposte dell'onorevole Mirabelli, appunto perchè, per una via forse più breve e senza una soluzione radicale della questione, verrebbero non pertanto a raggiungere i fini che si propone la Commissione, sotto questo rapporto io le credo meritevoli di serio esame.

Finalmente io risponderò anche alle osservazioni che faceva l'onorevole Finali alle quali pure si associava l'onorevole Mirabelli. Dice-

vano l'uno e l'altro: perchè la Commissione ha creduto, non accettando le modificazioni che ha trovato nel progetto ministeriale, di restringersi a quella piccolissima modificazione, la quale risolve ben poco, cioè la detrazione della settima parte del decimo sui dritti di originale riservato al cancelliere per attribuirlo agli alunni di cancelleria?

Rispondo: perchè questa ci parve una questione di carattere urgentissimo, e appunto in quello stesso ordine di vedute, cioè che sia veramente incomportabile di permettere che gli alunni di cancelleria che prestano servizio gratuito, siano, per la loro condizione miserrima, esposti a tutte le tentazioni del bisogno.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone che l'emendamento presentato dall'onorevole Mirabelli, venga comunicato alla Commissione perchè lo esamini e ne faccia argomento di relazione al Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Senatore Finali si è giustamente preoccupato, dando una larga interpretazione alle parole scritte nella Relazione della Commissione, dello stato delle cancellerie giudiziarie, ritenuto come deplorabile. Se per poco fosse vero che le cancellerie giudiziarie fossero scuola d'immoralità, ci vorrebbe altro che la riforma degli articoli 155 e 156 della legge organica giudiziaria relativi al riparto dei diritti di cancelleria, per estirpare il male dalla radice! Ma avendo l'onorevole Finali richieste delle spiegazioni per potere o pur no formulare proposte, prendo io prima del Relatore la parola per far toccar con mano all'onorevole preopinante e al Senato, che, non ostante il difetto nell'organizzazione delle cancellerie, i cancellieri e gl'impiegati tutti danno prova di abnegazione e d'instancabile attività negli svariati rami di pubblico servizio, a dispetto della loro scarsa retribuzione.

Io da dodici anni mi sono occupato a studiare un sistema di organizzazione delle cancellerie giudiziarie, e sono stato in corrispondenza con tutti i Ministri, non esclusi quelli delle Finanze, per trovar modo come sbrogliare le cancellerie dalla contabilità dei diritti dovuti all'erario e dai depositi giudiziari; per ciò che la esperienza mi ha dimostrato che, sino a quando i cancellieri saranno contabili dello

Stato, a tacere che sono distratti dalle loro ordinarie occupazioni per gli atti dell'amministrazione della giustizia, si troveranno nelle condizioni di agenti contabili con tutte le conseguenze che derivano dai conflitti per la riscossione delle tasse. Il Ministero delle Finanze e quello di Giustizia non disconvengono che in massima sarebbe indispensabile sottrarre dalle cancellerie il servizio di contabilità, ma bisogna pur convenire che, nello stato attuale delle diverse amministrazioni della finanza, malagevol cosa sarebbe la loro riorganizzazione per avocare la contabilità ora affidata alle cancellerie giudiziarie. Son queste le ragioni per le quali il Guardasigilli ha nel passato pubblicato un Decreto reale per un controllo più efficace sulle cancellerie, per la percezione ed esazione dei diritti di cancelleria devoluti allo Stato, e per l'amministrazione e riscossione delle spese di giustizia.

E malgrado tanti svariati rami di servizio, le cancellerie procedono con tutta regolarità, e se sventuratamente in taluna di esse si è verificato qualche inconveniente o sottrazione dei diritti in danno dell'erario o dei privati, non per questo avvi ragione a discreditare le cancellerie medesime. Qual colpa al mondo un esempio non ha? Perché si è sottratta qualche somma da taluni percettori dipendenti dal Ministero delle Finanze oppure da agenti ai quali erano affidate le casse militari, dovremmo noi per questi deplorabili fatti maledire i pubblici uffizi?

Fortunatamente io ho avuto a rallegrarmi di tutti i funzionari di cancelleria nei tre importanti distretti giudiziari da me presieduti. Negli Abruzzi e nelle Puglie, due belle regioni che mi risvegliano affettuose reminiscenze, i funzionari delle cancellerie sono stati meritevoli di ogni encomio per la loro laboriosità ed onestà di carattere; ed i membri di quelle curie illuminate e fiorenti hanno avuto sempre a testimoniarmi che nelle Cancellerie si era perduta memoria delle passate prave abitudini che le degradavano.

Dirò ancor di più: lo Stato ha trovato nei cancellieri, agenti contabili così operosi, che ha recuperato quelle spese di giustizia cui per lo innanzi non avevan forza di riscuotere i percettori diretti delle finanze. L'infaticabile cancelliere della Corte d'Appello delle Puglie, da me presieduta per otto anni, è il terrore dei debitori dello Stato; e tutti quei vice-cancel-

lieri ed impiegati sono stati da me sperimentati come onestissimi funzionari meritevoli di un migliore avvenire.

Il Senato sa le difficoltà che si son dovute superare nella provincia romana per la organizzazione degli uffizi di cancelleria, e tutti i funzionari delle cancellerie medesime sono meritevoli di ogni encomio, non solo per la loro operosità ed intelligenza, ma altresì per la loro esemplare condotta.

Gli Avvocati e Procuratori di Roma, da me amati e stimati per la loro dottrina e riverenza che hanno per la Magistratura, riverenza della quale han fatto pubblica testimonianza nel Congresso giuridico, mi hanno unanimemente manifestato la regolarità del servizio nelle cancellerie, le quali non riscuotono altro che i diritti di cancelleria stabiliti nella Tariffa e segnati negli atti.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole Senatore Finali; e se la mia debole voce può valer qualche cosa, io leggo nel volto di tutti gli onorevoli Senatori il loro compiacimento per queste mie franche dichiarazioni, le quali saranno di compenso a tanti funzionari di cancellerie, che lottando con la miseria, conservarono intatta la loro riputazione.

Senatore PANATTONI. Per verità io non sono troppo amico di quelle disposizioni che costituiscono una specie di appalto nelle Cancellerie e che sono la cagione massima di gran parte degli abusi che oggidì si deplorano.

È vero che, se non s'impegna nella percezione delle tasse anche l'interesse degli impiegati, si sente venir fuori il lamento che le tasse fruttano poco. Potrebbe anche dirsi che un vizio stasse a bilanciare l'altro. Ma mi sovviene che nelle Cancellerie antiche funzionavano taluni impiegati, aventi la cura di sorvegliare e di fare revisioni per interesse della finanza, a di cui beneficio veniva percetta la tassa.

Io dubito che ora non sia mantenuta questa sorveglianza e revisione governativa; essa è indispensabile quando le tasse sono a beneficio dello Stato. Per conseguenza, mi permetterei di rivolgere all'onorevole Guardasigilli la domanda seguente:

Si sono sollevate oggi due questioni distinte, quella sugli abusi delle Cancellerie, e quella sul modo di dare una partecipazione per compensare un poco meglio i servizi. Imperocché

mentre nel progetto di legge che si discute parlasi di questa parte, dall'altro lato viene ad emergere quasi di traforo la questione sopra i difetti delle Cancellerie.

Io vorrei domandare adunque all'onorevole Guardasigilli, se non credesse meglio di studiare la materia; e di proporre che queste tasse non fossero una speculazione dei Cancellieri e dei loro dipendenti. Mi piacerebbe che, togliendo gli abusi, fosse decretata per cura del Governo una sorveglianza del servizio, ed insieme un miglioramento a favore degli impiegati delle Cancellerie. Perciò domanderei che, per tutelare la buona percezione di questi diritti, si ripristinasse quel sistema di vigilanza e di revisione, che fece buona prova sotto i passati governi. Le tasse appartengono allo Stato; lo Stato adunque deve interessarsi di questa percezione e deve eziandio sorvegliarla. Esso deve studiare anche la maniera della migliore percezione.

L'onorevole Guardasigilli potrà quindi prender tempo, onde regolar bene questa percezione, e farne anziché una fiscalità, un mezzo di buon servizio. Egli riconoscerà che bisogna levare l'inconveniente di quelle tasse che devono pagare peregrinando dal Tribunale all'ufficio del registro; e talvolta da una Pretura occorre fare dieci, quindici e venti miglia di cammino per l'uggia delle tasse. Egli potrà regolare finalmente un sistema di marche; sicché in ogni luogo ove esiste una Giudicatura si possa facilmente, e dai curiali e dai litiganti, pagare al Governo l'imposta giudiziaria, e sbrigar senza disagio e dispendio le proprie faccende.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pare che vi siano tre questioni. Una che concerne la distribuzione dei proventi di cancelleria. L'altra, riguarderebbe la vigilanza sulla esatta riscossione delle tasse giudiziarie, e, quello che più importa, la facilità di riscuoterle senza obbligare i procuratori a molta perdita di tempo. La terza, a cui accennava anche l'onorevole Panattoni, è quella di stabilire un efficace controllo per la fedele riscossione di queste tasse e per la scrupolosa amministrazione delle spese di giustizia.

Quanto alla prima questione, avete udito che riguarda una materia complicatissima; i modi

di regolarla sono diversi, e la Commissione dopo d'averli studiati a lungo, finiva col proporre un ordine del giorno. L'onorevole Mirabelli ha accennato ad un sistema, il quale può essere adottato, con qualche modificazione, perchè, secondo me, il cancelliere avendo maggiore responsabilità, è giusto che abbia maggiori proventi.

In fatti, se si commettono sottrazioni od abusi nelle cancellerie n'è responsabile civilmente rimpetto alle parti, il solo cancelliere e non i funzionari da lui dipendenti.

Ma trattandosi, ripeto, di un argomento abbastanza difficile, sul quale potrebbero fornire utilissimi chiarimenti gli onorevoli Presidenti di Corte d'Appello che seggono in quest'aula, io pregherei il Senato a voler rinviare la proposta dell'onorevole Mirabelli, e quelle altre che potranno farsi intorno a quest'articolo, all'esame della Commissione, perchè in tal guisa potremo più facilmente venire ad un utile risultato, stabilendo un'equa distribuzione dei proventi di cancelleria.

In quanto alla più facile esazione delle tasse giudiziarie....

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... io posso assicurare l'onorevole Panattoni che il suo concetto di ridurle tutte a marche è fortunatamente adottato, o per dir meglio, potrà esserlo tra breve, perchè ho presentato alla Camera elettiva un progetto di tariffa informato precisamente a questo principio.

L'ultima parte del discorso dell'onorevole Senatore Panattoni è relativa alla vigilanza ed al controllo, sopra le esazioni, e sopra l'amministrazione delle spese di giustizia.

Anche questa è materia grave, e, come accennava testè l'onorevole Senatore Miraglia, il Senato ha inteso che si è cercato di istituire una specie d'ufficio di vigilanza sopra queste spese; ma debbo aggiungere che si sta inoltre studiando un progetto di legge per stabilire un controllo delle spese giudiziarie, sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze.

Con ciò spero d'aver soddisfatto ai desideri dell'onorevole Panattoni.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli; e spero che egli messosi in buona via, completerà la riforma di questa materia.

Da ciò io traggo argomento che la discussione riesca utile se non a concluder oggi, almeno a preparare il meglio per l'indomani.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Dichiaro che prendo la parola, non come membro della Commissione, ma a nome mio proprio.

Come membro della Commissione e per rispetto agli articoli 155 e 156, io costituiva una minoranza direi quasi individuale. Io avrei tenuto il sistema dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ed avrei puramente e semplicemente accettato l'articolo 155, ma non il 156, sì, e come trovai formulato.

Come membro della Commissione, rispettando le notizie che aver poteva l'onorevole mio amico e collega Senatore Vacca, Relatore della Commissione, io non mi opposi a che quelle parole gravissime, che si leggono nella Relazione passassero a nome della Commissione medesima.

A dir vero, esse parvero a me troppo severe, e troppo gravide di significazione.

Infatti l'onorevole Senatore Finali, ne rimase impressionato al punto, di credere che talune cancellerie giudiziarie fossero, dirò così, vere spelonche di ladroni.

L'egregio Senatore Miraglia che ha presieduto diverse Corti d'Appello, che ha in questo recinto meritamente e tanto autorevolmente rivendicata la reputazione e la fama di quelle cancellerie di Corti d'Appello che egli ha dovuto presiedere ed invigilare, pure ammettendo qualche abuso di persona, non ha ammesso che si potesse senza ingiustizia generalizzare il biasimo sino a quel punto al quale si è portato.

Presidente anch'io da tredici anni di una Corte d'Appello, debbo in onore ed in coscienza dichiarare che due anni or sono, per ordine del signor Ministro di Grazia e Giustizia fu fatta un'ispezione a tutte le cancellerie del distretto, cominciando da quella della Corte di Appello di Cagliari, e questa ispezione fu fatta da un membro della Corte d'Appello, e da un sostituto Procuratore generale; ebbene, quale è stato il risultato di questa ispezione? È stato che in tutte le cancellerie del distretto di Sardegna un solo cancelliere di Pretura ha abusato della sua posizione, appropriandosi novanta lire, mentre era padre di undici figli e aveva la moglie da sei mesi paralitica.

In onore e coscienza, per quanto riguarda il

distretto di Cagliari, io debbo rivendicare la fama e la riputazione di tutti gli impiegati di quella cancelleria giudiziaria.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Comincio per dichiarare di essere stato molto contento di aver dato occasione agli onorevoli Senatori Miraglia e Serra di fornire queste spiegazioni che, come tranquillizzano me, così, credo, daranno tranquillità al Senato, e varranno a calmare quella penosa agitazione, che poteva esser nata in chiunque esami le condizioni e l'andamento dell'amministrazione della giustizia in Italia.

È soverchio poi che dichiaro, com'io non ho messo nulla del mio in quanto dissi rispetto ai cancellieri; io non ho fatto altro che semplicemente esprimere le mie impressioni, e la mia opinione fondata sulla fede di ciò che avevo letto; se ciò che è scritto nella Relazione, va inteso in un senso molto limitato e discreto, niuno n'è più lieto di me.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Dopo le dichiarazioni fatte dagli onorevoli miei colleghi Senatori e Presidenti Serra e Miraglia, il mio silenzio potrebbe essere significativo essendo io Presidente di una importante Corte di Appello del Regno. Posso ancor io dichiarare che essendosi verificati da un ispettore inviato dal Ministro delle Finanze la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli, è venuto costui a dichiararmi nel mio gabinetto, che l'aveva trovata così ordinata che l'avrebbe proposta per esempio a tutte le cancellerie delle Corti d'Appello del Regno. Non si è mai verificato alcun caso notevole che fosse contrario alla legge, al regolamento, alla moralità. Senonchè debbo dichiarare per onore del vero, che nella cancelleria del Tribunale civile di Napoli, un impiegato subalterno ha sottratto dei depositi di somme nell'interesse di privati; è questo un fatto, come vede il Senato, speciale, imputabile non al cancelliere, non ai funzionari giudiziarii, ma solo ad un impiegato subalterno sul quale la giustizia umana non ha potuto portare la sua azione, perchè il vuoto si è riconosciuto quando egli era già morto.

La stessa Cancelleria del tribunale è stata visitata da un ispettore il quale ha usato grandissima severità per la prevenzione sfavorevole che la mancanza, a cui accennai testè, aveva fatto in lui nascere; ebbene. l'ispettore ha veri-

ficato che la cancelleria era da lodarsi per il sistema col quale era stata ordinata, in modo che, tranne questo vuoto, niun altro disordine si è avuto a deplorare.

Le quali cose da me dette non escludono che siansi man mano scoperti cattivi impiegati e sieno stati severamente puniti. Se avviene in ogni amministrazione, ciò è più sensibile nelle cancellerie fornite di antichi impiegati con viziose abitudini che è difficile sradicare di un tratto.

Sono queste le dichiarazioni che io credo di fare, seguendo l'esempio dei miei Colleghi, per dissipare il sospetto che il mio silenzio possa essere un'acquiescenza all'interpretazione che l'onorevole Senatore Finali ha dato alle parole del Senatore Vacca, il quale per altro non ha mai inteso di dire quello cui alluse il Senatore Finali, come il Senatore Vacca stesso ha dichiarato.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Vacca, Relatore della Commissione.

Senatore **VACCA, Relatore.** Io sento il dovere di dare un chiarimento nello scopo di rimuovere un sospetto che potrebbe nascere da questa discussione e dalle spiegazioni date al Senato da onorevoli Colleghi, della cui fede io non mi permetterò certo di muover dubbio. Ma d'altra parte io non posso permettere che rimanga il menomo dubbio che colle mie frasi, colle mie dichiarazioni, io abbia inteso di gettare il biasimo sistematico su quanti sono impiegati delle cancellerie.

Io ho accennato solo alla possibilità di abusi: ho accennato a certe preoccupazioni, le quali corrono sventuratamente qua e là sul loro conto. Nè si creda potersi facilmente riescire per via di smentite ufficiali a combattere e far tacere alcune preoccupazioni, che la fama accoglie e divulga con quella facilità di cui sventuratamente non sono nuovi e rari gli esempi. Le malevole insinuazioni, volere o non volere, sono facilmente credute, sempre rimane di esse una parte latente, a distruggere la quale poco valgono le smentite ufficiali; ma il Senato ha potuto convincersi che io ho creduto di consacrare nella Relazione delle affermazioni, che non sono mica disposto a disdire o a ritrattare; e l'ho fatto, riversandone la responsabilità, non già sulla corruttibilità degli uomini, ma sul sistema. Ed ora, rivolgendomi all'onorevole Mirabelli, gli domanderò, perchè egli con tanto zelo oggi

ci è venuto innanzi con un suo emendamento per promuovere riforme radicali nel sistema delle cancellerie? Qual è il senso delle sue proposte? Egli giustamente si preoccupa del vizio organico delle cancellerie, il quale nel suo risultato riesce ad impinguare i cancellieri capi a detrimento di tutta quella falange immensa d'impiegati ridotti a lottare col bisogno, a vivere senza mezzi che valgano a sopperire alle supreme necessità della vita. Io credo, o Signori, che le spiegazioni che ho dette potranno pienamente sgombrare gli equivoci e giustificare i voti che io ho fatti ed espressi a voce della maggioranza della Commissione nella mia Relazione; cioè, che si venga radicalmente alla riforma sostanziale delle cancellerie; ed era precisamente in questo intendimento che io annunciava al Senato che la Commissione con lieto animo avrebbe accolto gli emendamenti dell'onorevole Mirabelli e ne avrebbe fatto soggetto di ulteriori studi.

Senatore **TECCHIO.** Domando la parola.

Senatore **LAUZI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, vuol ella parlare sulla questione di cui ora si tratta, cioè del rinvio alla Commissione?

Senatore **LAUZI.** Certamente, sul merito di questa questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore **TECCHIO.** Poichè altri Presidenti di Corti di Appello hanno stimato bene di portare personali le loro testimonianze in questa bisogna, io non posso assolutamente dispensarmi dal portare anche la mia.

Quantunque il sistema delle Cancellerie italiane nel Veneto non sia introdotto se non che dal 1° settembre 1871, io posso dire al Senato colla più sicura cognizione di causa, che tanto nella Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia, quanto nelle Cancellerie dei vari Tribunali e delle varie Preture, sono stati dati costanti saggi di moralità e di diligenza, nè si ebbe a lamentare verun abuso.

Nella Cancelleria della Corte d'Appello, no certo; nelle altre Cancellerie, se mai fosse avvenuto un qualche richiamo, lo avrei dovuto sapere; ma attesto, e ripeto, che nessun richiamo mi venne mai fatto.

Pur troppo la Corte d'Appello ha perduto il suo ottimo Cancelliere, che ha dovuto ritirarsi per affranta salute. Egli era veramente l'esem-

pio dei Cancellieri; ed auguro a tutte le Corti di Appello che abbiano funzionari eguali a quello al quale alludo. Anche dopo di lui, la Cancelleria segue fedelmente le tradizioni da lui lasciate.

Poichè ho preso la parola incidentalmente in questa quistione, accennerò che io non posso essere persuaso che buono sia il sistema attuale delle tariffe e delle divisioni dei proventi.

Sino dal 1867 avevo studiato un altro sistema; ho creduto, e tuttavia credo, che tutte le tasse che formano parte della tariffa debbano essere ridotte ad una sola ed unica tassa di bollo, ossia di carta bollata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Così si è fatto, onorevole Senatore Tecchio, per la tariffa civile.

Senatore TECCHIO. Così si è proposto in parte, ma non parmi che il progetto di legge pendente all'uopo dinanzi alla Camera de' Deputati riduca la tassa così perfetta e semplice come io la vorrei.

Non diffido dei Cancellieri; voglio che s'imponga silenzio a coloro che, poco o nulla intendendosi di queste bisogne, credono che tutte le tasse vadano ad impinguare il Cancelliere e veggono in lui quasi un nemico de' contribuenti.

A tal proposito ricordo, che nell'anno 1867 nella Camera dei Deputati sorgeva taluno a dichiarare che i Cancellieri sono vampiri; perchè il povero popolo ha pur troppo l'opinione che il Cancelliere agisca a proprio vantaggio, e non come esattore del danaro dello Stato.

Per me, il sistema è quello della carta bollata, per quanto le tasse si possano a ciò ridurre: e per la parte in cui non le si possono ridurre a carta bollata, vorrei che presso ogni centro giudiziario esistesse un'agente fiscale, il quale riscuotesse le tasse da sè, senza che il Cancelliere dovesse per nulla metter mano sui denari che ne provengono.

Troppo rincresce il vedere tra il vestibolo e l'altare maneggiarsi denaro. Sorgono sempre dei sospetti; e questi riescono poi sempre a scemare quel credito che dovrebbe avere in ogni sua parte l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Non fa Ella veruna proposta?

Senatore TECCHIO. No, Signore.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Il Senato ha sentito da due egualmente autorevoli Senatori, dichiarare da uno che il mal servizio che prestano le cancellerie dipende dal sistema, da un'altro, che questo cattivo servizio dipende dalle persone.

Queste due dichiarazioni che ad alcuni possono sembrare contraddittorie, per me non lo sono; sono le due parti di un concetto unico, di una reciproca azione.

Il Senato, è ben naturale che abbia dimenticato alcune parole che io pronunciai nel 1862, ovvero nel 1863, a proposito di qualche legge finanziaria; ma è ben naturale che io le ricordi, perchè esprimono una mia intima convinzione.

Pensava allora, e penso tuttavia, che il compensare gli impiegati con aggio nelle esazioni, sia un sistema da abbandonarsi.

Ho detto allora, e penso adesso, che questo sistema, se non per la massa, almeno per pochi o molti individui, diviene demoralizzante. Poichè facilmente può nascere la tentazione di aggravare alquanto la liquidazione di certe propine, di alcuni incerti, di cui una parte deve entrare nella borsa dell'impiegato che le fissa e le percepisce. Per queste ragioni, per la poca parte che io rappresento, ringrazio vivamente la Commissione, la quale ha veramente posto il dito sulla piaga, e spero che l'ordine del giorno che propone la Commissione stessa verrà accolto dal Senato.

Replico che è il sistema che può demoralizzare; e i demoralizzati, siano pur pochi, accusano il sistema. Io non ho il più piccolo appiglio per accusare o l'uno o l'altro impiegato, in tutto il Regno; ma parecchi fatti clamorosi, e recentemente alcuni reati verificatisi nella Suprema Corte, ed in altra Magistratura di Torino, possono dar la misura dei possibili abusi.

In questo senso, mentre appoggerò a suo tempo, con tutto l'impegno l'ordine del giorno della Commissione, appoggio anche il rinvio di tutte le diverse proposte fatte al Senato su tale argomento, con piena fiducia che la Commissione le risolverà, avendo sempre davanti agli occhi lo spirito che dettava il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora veniamo alla votazione sul rinvio dell'emendamento proposto dal Senatore Mirabelli alla Commissione, rinvio che è accettato dalla Commissione e consentito dal Ministero.

Non credo che occorra rileggere al Senato

l'emendamento, giacchè è stato già chiaramente letto e da tutti inteso.

Chi approva il rinvio alla Commissione dell'emendamento proposto dal Senatore Mirabelli, voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora invito la Commissione a render conto della sua deliberazione in ordine alla proposta che sul fine della tornata di ieri venne fatta dal Senatore Miraglia.

Senatore VACCA, *Relatore*. La vostra Commissione evidentemente non aveva alcuna discussione ulteriore a fare a questo riguardo, perchè, quando si proponeva dall'onorevole Senatore Miraglia l'aumento dell'indennità ai Giudici che funzionassero nelle Corti di Assise e fuori della loro residenza, portandola da cinque franchi a dieci, la Commissione non esitò un istante ad accettare; questo entrava anzi nell'ordine delle sue idee in fatto di stipendi. La Commissione quindi avendo accettato, non potrebbe rivenire sopra la sua deliberazione.

Rimane la questione di finanza ed evidentemente questa è affatto estranea al compito della Commissione. Di questo non possono essere giudici che l'onorevole Ministro Guardasigilli e l'onor. Ministro delle Finanze.

La Commissione ha esaurito il suo compito, e per conto suo accetta e non potrebbe muovere obbiezione.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo necessario di dichiarare che accettando questo emendamento, non intendo di infirmare il principio generale della tariffa, che le indennità ai funzionari giudiziarii vengano accordate in ragione del grado che occupano.

Questo principio merita senza dubbio la conferma del Senato; solamente, siccome si tratta di una retribuzione da concedersi in un caso speciale quale è quello contemplato dall'art. 264 della legge sull'ordinamento giudiziario, io non trovo difficoltà ad accettare la fatta proposta.

E in vero, l'articolo 264 prevede il caso che i consiglieri e i funzionari del Pubblico Ministero addetti alle Corti d'Appello, siano delegati alle Corti d'Assise fuori della città ove risiede la Corte; e dice, che in questo caso, essi riceveranno durante la sessione e per il giorno antecedente e successivo una indennità, oltre alle spese di viaggio, di lire 10 al giorno.

Quando fu redatto quest'articolo, le Corti di Assise erano composte di consiglieri di Corti d'Appello; ed ecco perchè in esso si parla di consiglieri e di funzionari del Pubblico Ministero addetti alle Corti d'appello. Posteriormente però fu sancita una legge che ha permesso di destinare come assessori presso le Corti d'Assise, i giudici di tribunale. È ora da esaminare se a questi Magistrati che escono di residenza per funzionare da assessori presso le Corti d'Assise invece di consiglieri di appello, sia da concedersi l'indennità che accordavasi ai consiglieri o se ne debba assegnare loro una minore.

Siccome l'ufficio è lo stesso, siccome i giudici stanno in luogo dei consiglieri, così io credo che per questo caso speciale sia giusto ed opportuno di equiparare la sorte loro, a quella dei consiglieri d'appello. Sotto questo rapporto non ho difficoltà che sia votato l'emendamento proposto dall'onorevole Miraglia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Miraglia.

Ricorda il Senato, che l'onorevole Miraglia proponeva ieri di aggiungere alla fine dell'art. 80 della legge dell'ordinamento giudiziario, le parole: « e percepiranno l'indennità stabilita dall'art. 264. »

Acciocchè s'intenda bene il senso di questa aggiunta, leggerò l'ultima parte dell'articolo, la quale spiega l'importanza dell'aggiunta.

« Qualora i Giudici assegnati al servizio delle Corti d'Assise non possano essere surrogati da altri Giudici del Tribunale, nel modo sopra espresso, per essere tutti impediti, sono suppliti da altri Giudici del Tribunale più vicino nel distretto della Corte di Appello, destinati a tale ufficio dal primo Presidente ».

Qui si arresta l'articolo. L'onorevole Senatore Miraglia, propone di proseguire, aggiungendo le parole seguenti: « e percepiranno l'indennità stabilita nell'art. 264. »

Pongo a partito quest'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo stata ordinata dal Senato la comunicazione alla Commissione di un articolo relativo ai Cancellieri, e le disposizioni di quest'articolo avendo anche influenza sopra gli articoli successivi, come risulta dall'esposizione che ha fatto l'onorevole Mirabelli, credo che converrà passare alla materia degli uscieri di cui trat-

tanò gli articoli successivi, lasciando in sospenso quelli che rimangono ancora da discutersi intorno ai Cancellieri.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Nel mio sistema comprendo gli articoli 155, e 156; quindi desidererei che la Commissione avesse presente tutto il sistema per coordinare gli articoli, se ammette gli emendamenti.

PRESIDENTE. La proposta di sospendere la discussione di tutti gli articoli che riguardano i Cancellieri, mi pare che sia materia che potrà essere esaminata dalla Commissione e discussa dal Senato. Si terrà conto delle sue idee, o se crede di fare la presentazione in questo momento, la faccia pure.

Senatore MIRABELLI. Io non avrei difficoltà a farla, però faccio osservare alla Commissione che io propongo all'art. 156....

PRESIDENTE. Formoli il suo emendamento, ed io lo comunicherò al Senato.

Ella potrebbe però intervenire nel seno della Commissione e comunicarle le sue idee.

Come l'onorevole Senatore Mirabelli osservava, la forma dell'emendamento coordinato d'accordo colla Commissione, trae seco altre modificazioni agli articoli successivi.

L'emendamento è così concepito:

« Art. 156. Dai diritti attribuiti dalle tariffe ai Cancellieri sono prelevati:

» 1. Le spese d'ufficio per la Cancelleria, e, quanto alle Preture, anche quelle per le sale di udienza;

» 2. Le retribuzioni agli scrivani ed alunni necessari alle Cancellerie ed alle Segreterie del Pubblico Ministero presso i Tribunali e le Corti; il di più, depurato ancora delle retribuzioni straordinarie agli scrivani ed alunni, e delle spese straordinarie di servizio è ripartito fra il Cancelliere, i vice-Cancellieri ed i vice-Cancellieri aggiunti, nella proporzione fissata nell'articolo precedente.

» Le spese d'ufficio sono amministrare da uno o più vice-Cancellieri, nominati dal Pretore o dal Presidente, sotto la direzione del Cancelliere, e l'amministratore rende conto in ogni trimestre.

» Nel Regolamento, o con apposito Regio Decreto, sono stabilite le ulteriori norme per l'assunzione in servizio e retribuzione degli

scrivani ed alunni, per la loro ammissibilità alla carriera delle Cancellerie e per l'esecuzione di ogni altra parte di quest'articolo. »

Questa proposta essendo connessa con quella di cui il Senato ha ordinato il rinvio alla Commissione, io lo interrogo per sapere se vuole ordinarne ugualmente la trasmissione alla Commissione, acciò sia esaminata unitamente all'altra.

Chi approva il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Non so se arrivo in tempo, ma, per verità, mi permetterei di osservare all'onorevolissimo nostro Presidente, che forse sarebbe più opportuno consentire che quei Senatori i quali credono di fare qualche proposta o di chiedere qualche dilucidazione sopra l'articolo 156, abbiano facoltà di parlare prima che la Commissione volga la sua attenzione sulle proposte ad essa inviate, tanto sull'art. 155, quanto sull'art. 156, ossia consentire una breve discussione su quest'ultimo articolo, com'è stata consentita e si è fatta sull'art. 155.

Imperocchè non tutti i Senatori, e parlo segnatamente di me che ho tante altre occupazioni, potrebbero trovarsi in seno della Commissione quando si riunirà, per esporre i propri dubbi, e per fare quelle proposte che credessero utili ed opportune.

Se l'onorevole signor Presidente me lo consente, mi permetterei di fare una delle osservazioni che m'era riservato di esporre alla Commissione e al Guardasigilli, precisamente sull'articolo 156.

Da questo articolo, secondo è scritto nell'organico giudiziario, trovò eliminato un comma, nel quale era detto che quando il provento di un anno non è sufficiente per le spese di cui si tratta nei numeri precedenti, vale a dire pagamento agli impiegati, spese di ufficio, ecc. il Governo sussidiariamente provvedeva, però nella proporzione del quinto di meno per gli stipendi.

Ora, questa disposizione più non esiste. Eppure per questa spesa sussidiaria, si è sempre iscritto nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia la somma di L. 360,000.

Ora vorrei domandare alla Commissione e all'onorevole signor Ministro, in qual modo hanno creduto provvedere a questa mancanza, alla quale si provvedeva nel detto bilancio.

Per me, forse ho torto, forse non ho saputo interpretare lo scopo di cosiffatta soppressione; ma egli è certo che, nulla possa sopperire a queste spese, laddove i proventi delle Cancellerie non bastano, stando alle disposizioni di questo progetto di legge.

Mi rammento che in altro progetto di legge si è fatta questa proposta giustissima, di abolire il sussidio governativo; ma si cercò di provvedere, di trovare il modo di sopperire alla mancanza d'introiti sufficienti per far fronte a queste spese di Cancelleria.

Difatti, si credette di ritornare al sistema esistente nelle antiche provincie, che le copie degli atti giudiziarii depositati in Cancelleria, non si potessero altrimenti fare che dagli impiegati, e quindi gli utili per questa parte erano molto maggiori, epperò proponevasi di togliere l'ultime parole dell'articolo 153 dell'ordinamento giudiziario, *a termini della Legge di Procedura Civile*.

Vi fu un altro progetto, nel quale era pur soppresso il detto sussidio governativo; ma si andò in un'altra idea, non volendosi toccare alle disposizioni del Codice di procedura Civile. Epperò fu lasciato tal qual è l'art. 153; ma si aumentava il dritto a' Cancellieri per le spedizioni, applicando un nuovo progetto di tariffa. Adunque o in un modo, o nell'altro, mentre si toglieva da una parte, si concedeva dall'altra.

Ora, nel progetto attuale si sopprime, e non si provvede, e a me pare che in qualche modo bisogna provvedere.

Io per ciò pregherei la Commissione e l'onorevole Ministro, di aver la bontà di darmi qualche schiarimento in proposito, o almeno di tener presenti queste mie osservazioni, laddove il Senato decida che la Commissione abbia a studiare e riferire tanto sulle proposte di modificazioni già fatte all'articolo 155, quanto su quelle che riguardano l'art. 156.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Farò osservare anzitutto al Senato che, per economia di tempo nella discussione, io non credo che convenga ora discutere gli articoli che succedono all'art. 155, perchè dalla deliberazione che il Senato sarà per prendere sull'art. 155 dipenderà l'aspetto, il colore che prenderà la discussione sugli altri articoli. La proposta dell'onor. Mirabelli sull'art. 155 è di tale importanza, che eserciterà certo una grande influenza sopra le disposizioni giudi-

ziarie; cosicchè, se noi discutiamo ora su di essa, ci esporremo forse al rischio di fare due discussioni, una sull'ordine delle idee in cui gli articoli sono concepiti, l'altra sul principio che sarà adottato per l'art. 155.

Io credo quindi, che il Senato dovrebbe rinviare la discussione di tutte queste materie alla Commissione che ne riferirà in altra seduta. Osservo poi all'onorevole DeFilippo, che la questione da lui proposta è ancora intatta, non toccata dalla proposta Mirabelli, che egli avrà facoltà di trattarla quando ci occuperemo dall'art. 156.

Senatore PANATTONI. Domando scusa, vorrei solo sapere, se è permesso ad un Senatore, per economia di tempo, di mandare in iscritto alla Commissione quelle avvertenze ch'egli credesse di dover fare.

PRESIDENTE. Io credo che la Commissione le gradirà sempre; questi sono tratti di cortesia a cui le Commissioni non sogliono venir meno.

Senatore PANATTONI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'art. 175.

Senatore SERRA F. M. Ma io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Ho domandato la parola semplicemente per dichiarare che quando la presi la prima volta, ho detto che avrei accettato l'art. 155 come fu proposto dal Ministero, non però l'art. 156. E questo non lo accettava per le ragioni appunto che ha accennate l'onorevole DeFilippo, al quale perciò mi associo.

PRESIDENTE. Domani ella avrà campo col Senatore De Filippo di esporre le sue opinioni intorno al citato articolo.

Una voce. Ma prima dell'art. 175 ve ne sono degli altri.

PRESIDENTE. Sono soppressi.

Una voce. E l'art. 159?

PRESIDENTE. L'art. 159 riguarda esso pure materie relative alle Cancellerie.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Presidente avverte opportunamente che avendo l'articolo 159 rapporto alla materia dei cancellieri e vice-cancellieri, è inutile che sia discusso ora,

poichè se ne parlerà quando si discuteranno gli articoli 155 e 156. Però fra gli articoli soppressi vi è il 173, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato. Con questo articolo, preso dai progetti De Filippo e Raeli, si provvede ad un bisogno, più volte incontrato, pel servizio degli uscieri presso i conciliatori. Non sempre presso i conciliatori si trovano uscieri; e molto opportunamente gli onorevoli De Filippo e Raeli nei loro progetti dettavano che, quando non era possibile avere un usciere presso i conciliatori, fosse lecito a questi di valersi degli inservienti comunali per la notifica, con minor dispendio, dei loro atti.

Fu in vista di ciò che all'art. 173 dell'ordinamento giudiziario, il quale dice: « Ogui Corte, tribunale e pretura ha un numero di uscieri proporzionato alle esigenze del servizio » furono aggiunte le seguenti parole: « ai conciliatori possono essere addetti uscieri, ed in loro mancanza ne fanno le veci gli inservienti comunali. »

Io credo che questa sia una disposizione assai utile, e pregherei perciò la Commissione a voler acconsentire a che il detto articolo sia conservato come fu proposto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore*. La soppressione che la Commissione ha creduto di fare dell'art. 172 è motivata da questa considerazione, che l'articolo del progetto ministeriale riproducendo gli articoli rispondenti della legge giudiziaria, si è creduto di dover sopprimere la locuzione che il numero degli uscieri deve essere determinato per Decreto reale.

Ora noi abbiamo creduto che, riproducendo nell'articolo del progetto ministeriale una disposizione già scritta nella legge organica, ma eliminando l'intervento necessario di un Decreto reale, si facesse cosa la quale si possa benissimo giustificare, che cioè, ritenendo come più completa la dizione dell'art. 173 come sta nella legge organica giudiziaria, non ci fosse ragione di sostituirvi ora l'articolo del progetto ministeriale, che perciò abbiam creduto di dover sopprimere lasciando tal quale la dizione della legge organica.

Rispetto poi alle altre osservazioni che l'onorevole Guardasigilli faceva in quanto alle agevolanze che si darebbero maggiori, lasciando la facoltà delle gratificazioni agli uscieri comunali, la Commissione non trova difficoltà ad acconsentire, tanto più che nell'art. 173 havvi un

comma che provvede a questo bisogno, che cioè presso i conciliatori faranno da uscieri gli inservienti comunali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la proposta che ha fatto l'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore a far passare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore VACCA, *Relatore*. Non occorre nulla, l'articolo non muta, rimane tale quale è nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura dell'articolo.

« Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro Ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel Comune di loro residenza.

» Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti in tutto il mandamento.

» Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro Ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

» Gli uscieri addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori, nel territorio della rispettiva giurisdizione. I detti uscieri e gli inservienti comunali, che ne fanno l'ufficio, hanno l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori.

» Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali saranno altresì competenti negli atti di volontaria giurisdizione, come in tutti gli atti da parte a parte. »

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Ho domandato la parola per dar notizia al Senato di alcune petizioni sporte alla Commissione da uscieri e specialmente dagli uscieri di Genova. Tanto riguardo a queste petizioni, quanto alle altre che sono state trasmesse alla Commissione, io ne ragguaglierò il Senato a misura che si giungerà a quella parte cui le petizioni stesse si riferiscono.

Gli uscieri di Genova hanno mosso richiamo per essersi stabilito, anche per la giurisprudenza di quella Corte d'Appello, che non fosse fatta facoltà agli uscieri di notificare atti fuori del territorio di giurisdizione; atti, che non fanno parte del giudizio, atti che si potrebbero considerare stragiudiziali, fatti dopo o prima del giudizio.

Di questo sistema, accolto dalla Corte d'Appello di Genova, gli uscieri si dovevano, osservando, cosa che mi pare giustissima, che veramente non v'era ragione di assottigliare e chiudere la concorrenza, quando si tratta di atti che escano dal perimetro del giudizio. Pare opportuno che nell'interesse delle parti stesse, e per maggiore agevolezza, si possa validamente e legalmente affidare anche agli uscieri fuori di territorio la notificazione di tali atti, perchè non sarebbe cosa opportuna e giustificabile che si dovesse restringere questo monopolio, dirò così, degli uscieri fuori del territorio, chiudendo la porta agli uscieri del territorio appartenenti ai giudizi già fatti, con detrimento non solo degli interessi degli uscieri, ma anche delle parti, perchè s'intende benissimo che quando la concorrenza è più vasta, si accende una gara, e gli interessi dei contendenti rimangono meglio tutelati.

Queste richieste e questi argomenti essendo giusti, determinarono la Commissione ad inserire questa disposizione di legge nel progetto.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. L'articolo 175 fissa con molta chiarezza le attribuzioni degli uscieri nel luogo dove siede l'autorità a cui sono addetti; essi fanno cioè esclusivamente tutti gli atti di competenza di questa autorità. Tranne questi soli atti pe' quali vi è un diritto assoluto, per tutti gli altri gli uscieri addetti alle varie autorità concorrono indistintamente fra loro.

La questione che è nata, come mi diceva l'onorevole Relatore, è questa: i sequestri, i pignoramenti, le denunce di congedi, insomma tutti gli atti stragiudiziali, sono atti di competenza di una Pretura, di un Tribunale, di una Corte, o sono atti fuori la competenza di queste autorità? La competenza di un giudice incomincia a spiegarsi coll'atto di citazione e termina con la sentenza e l'intimazione; tutti gli altri atti prima della causa e dopo che sia finita, son fuori la competenza, sono stragiudiziali,

non fanno parte cioè di alcun giudizio, come sono i precetti, i pignoramenti, le denunce per finita locazione ecc. Non pertanto gli uscieri di Genova hanno fatto petizione al Senato perchè venga loro data facoltà di notificare atti che possono bensì essere l'inizio di un giudizio o la conseguenza di esso; ma sono atti stragiudiziali, e che ora, secondo l'articolo 175, si possono fare in concorrenza da tutti gli uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, chiegono insomma le facoltà che già hanno per l'art. 175.

La Commissione crede prudente risolvere questa questione e io mi associo al modo della risoluzione. Però ho dei dubbi in quanto alla forma. La Commissione dice: « Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali saranno altresì competenti negli atti di volontaria giurisdizione come in tutti gli atti da parte a parte. »

Ora gli atti di volontaria giurisdizione secondo il codice di procedura, si spiegano con i ricorsi e decreti: e non v'entrano gli uscieri.

Atti da parte a parte possono essere atti fuori della competenza. Sono atti fuori della competenza, i sequestri, i pignoramenti ecc.: son dentro la competenza gli atti di citazione, di appello e di ricorso: questi non potrebbero esser fatti indistintamente.

Per conseguenza, ritenendo l'avviso della Commissione, cancellerei l'ultimo capoverso, ed invece aggiungerei al terzo le seguenti parole:

« Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti proprii del loro Ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti, non esclusi gli atti stragiudiziali. »

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mirabelli ha finito?
Senatore MIRABELLI. Sì signore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore per dichiarare se accetta o no la proposta Mirabelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei fare soltanto una breve osservazione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Parli pure prima il signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A me pare in verità, che l'aggiunta proposta dalla Commissione non concerne la questione cui alludeva

l'onorevole Senatore Vacca; infatti le parole aggiunte a questo articolo sono le seguenti:

« Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali saranno altresì competenti negli atti di volontaria giurisdizione, come in tutti gli atti da parte a parte. »

Il concetto espresso in queste parole è: che gli uscieri negli atti di volontaria giurisdizione, determinati dal Codice, abbiano la stessa competenza che è loro attribuita per gli atti giudiziari da parte a parte.

Ora, io credo che non si è mai fatta questione se gli uscieri avessero per gli atti di volontaria giurisdizione la stessa competenza che hanno per gli atti giudiziari.

La questione che proponeva l'onorevole Senatore Vacca sopra l'istanza degli uscieri di Genova è diversa. Perocchè trattavasi di sapere se gli uscieri fossero competenti a fare atti di parte, atti non relativi a giudizi, anche fuori dei limiti della loro giurisdizione territoriale.

Io credo che vi sia un comma dell'articolo in esame che risolve la questione in conformità del concetto espresso dalla Corte di Appello di Genova: Ecco le parole di esso:

« Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti. »

Quindi si ha un principio speciale per gli atti e per le competenze esclusive che sono indicate dalla prima parte dell'articolo, e poi una regola generale per gli atti propri del ministero degli uscieri, atti che possono essere compiuti da ciascuno di essi in tutta l'estensione del territorio, compreso nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria a cui sono addetti.

PRESIDENTE. Crede dunque inutile l'aggiunta della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'articolo può stare anche senza l'aggiunta della Commissione, inquantochè, come ho già osservato, è, a mio avviso, compresa nel terzo capoverso dell'articolo medesimo, e precisamente nelle parole: *gli atti propri del loro ministero.*

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vacca l'aveva domandata prima, e se gliela cede, io non ho difficoltà ad accordargliela.

L'onorevole Relatore cede la parola al Senatore Mirabelli?

Senatore VACCA, *Relatore.* Gliela cedo.

PRESIDENTE. Allora può parlare l'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Mi unisco all'opinione dell'onorevole Ministro Guardasigilli, di sopprimere il capoverso aggiunto dalla Commissione, e quindi ritiro il mio emendamento come inutile, essendo pur troppo chiari la lettera e lo spirito dell'articolo 175: tanto più che queste solenni dichiarazioni fatte concordemente in Senato sulla vera intelligenza dell'art. 175, debbono acquietare gli uscieri di Genova, e fare apprendere loro, che possono senza vedere annullati i loro atti, fare sequestri, pignoramenti, insomma tutti gli atti stragiudiziali indistintamente cogli altri uscieri del Tribunale e delle Preture.

Senatore VACCA, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore.* Quando ho dato conto della petizione presentata alla Commissione dagli uscieri di Genova, mi proponeva principalmente di sollevare questa questione; ed avvertasi che la redazione dell'articolo aggiunto è anteriore precisamente a questa petizione.

Quindi io non trovo difficoltà di sorta ad unirmi alle osservazioni testè fatte dal Ministro Guardasigilli per la soppressione di quest'articolo, inquantochè le spiegazioni date rimuovono assolutamente qualunque dubbio intorno alla competenza degli uscieri.

PRESIDENTE. Dunque, abbandona ella l'aggiunta?

Senatore VACCA, *Relatore.* L'abbandono.

PRESIDENTE. Questo, pareva a me, è quello che voleva l'onor. signor Ministro, ma pure da me interrogato non ha risposto così.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora la sola modificazione che si porta a questo articolo consiste nel secondo comma aggiunto nel progetto ministeriale, dove si dice che: « gli uscieri od inservienti comunali dei conciliatori hanno il dovere di notificare gli atti per la giustizia penale. »

Ecco tutta la sola modificazione che si porta in questo articolo nel modo in cui è stato nuovamente redatto.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola per la terza volta.

Senatore MIRABELLI. Io ho domandato la parola per un'altra ragione, non per insistere su quello che già si è convenuto di sopprimere, cioè l'ultimo capoverso di quest'articolo; ma per rendere più esatta la dizione, e più coerente a quello che si è votato.

Secondo il progetto ministeriale, si dava facoltà al Governo di addire gli uscieri ai conciliatori, e quando mancavano, gli inservienti comunali facevano da uscieri.

L'articolo della Commissione usa la stessa dizione di uscieri e d'inservienti comunali.

Essendosi tolta al Governo la facoltà di nominare gli uscieri, non si deve più parlare di essi, ma degli inservienti comunali che fanno le veci di uscieri.

PRESIDENTE. Favorisca di trasmettere al banco della Presidenza la sua proposta per iscritto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si potrebbe ottenere lo stesso intento con una piccola variante e dire così:

« Gli inservienti comunali esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, le notificazioni e le consegne degli atti in materia civile che siano loro commessi dal Pubblico Ministero o dai Pretori. »

Senatore MIRABELLI. Accetto.

Senatore VACCA, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora essendo abbandonata l'ultima parte dell'articolo, sia dalla Commissione che la propone, sia dal Ministro, senza che essa sia stata da nessun altro ripresa, io rileggerò l'articolo quale verrebbe a risultare, omettendo l'ultimo capoverso:

« Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro Ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

» Gli uscieri delle Preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

» Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

» Gli inservienti comunali esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori, nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai Pretori. »

Pongo ai voti.....

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Siccome ho sentito menzionare soltanto: *gli inservienti comunali* e non *gli inservienti di Conciliatori*.....

PRESIDENTE. Si parlava di uscieri.

Senatore BERETTA. Io voleva dire che è necessario di fare menzione anche degli inservienti addetti ai Conciliatori, perchè in una città possono esservi 30 o 40 inservienti, e questi non possono aver tutti l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile.

Altro sono *gli inservienti addetti ai Conciliatori*, altro *gli inservienti comunali*.

Questa è una osservazione che mi permetto di fare alla Commissione.

Perciò propongo di aggiungere all'emendamento proposto dall'onorevole Mirabelli le seguenti parole: *gli inservienti addetti ai Conciliatori hanno l'obbligo ecc.*

PRESIDENTE. Il Ministro accetta questa aggiunta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli l'accetta?

Senatore MIRABELLI. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 175 coll'aggiunta testè proposta dall'onorevole Senatore Beretta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passeremo adesso all'art. 199.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei il Senato di rinviare la discussione di quest'articolo al Titolo 4° del progetto, ove si tratta dei Consigli giudiziarii, avendo questi una certa relazione colla materia in esso trattata. Desidererei quindi che si passasse alla discussione dell'articolo 210.

PRESIDENTE. Non dissentendo la Commissione.

ritengo come ammessa la proposta dell'onorevole Ministro, che cioè la discussione dell'articolo 199 sia rinviata al Titolo 4°, alla parte che riguarda i Consigli giudiziari.

« Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

« Il Ministro della Giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso od alla sua famiglia un assegno alimentare, non eccedente la metà dell'lo stipendio. »

È aperta la discussione sull'articolo 210.

Se nessuno domanda di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado dall'annessa tabella.

» Ai pretori è corrisposta dal Comune in cui risiede la Pretura, un'annua indennità di alloggio nella misura seguente:

» Nelle città, sedi di Corti d'Appello, L. 400;

» Nei Comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, L. 300.

» In tutti gli altri Comuni, L. 200.

» Il Pretore può accordarsi col Comune, per ricevere in luogo della indennità, l'alloggio in natura. »

Ha la parola l'onorevole Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Il progetto di legge che da parecchi giorni offre il campo ad una discussione svolta con grande ampiezza di argomenti e di dottrina dai primi magistrati d'Italia, non si riferisce unicamente, o Signori, ad una questione di semplice ordinamento giudiziario, come per avventura potrebbe far credere il suo frontispizio, ma si riferisce eziandio e ad una questione di organamento amministrativo, e ad una questione, nelle sue ultime conclusioni, sostanzialmente finanziaria.

L'onorevole Guardasigilli non dissimulò questo carattere della legge, imperocchè egli conchiude la sua dotta e lucida Relazione, annoverando le economie che essa procurerà alle finanze dello Stato. Aggiungerò anzi, egli si mostra molto pauroso, dubitando che queste economie non sieno sufficienti ad appagare il desiderio di coloro che pur vogliono ad ogni

patto restringere le spese del bilancio di Grazia e Giustizia.

Fra le economie che egli annovera io noto quella intorno ai pretori. Le riforme proposte per migliorare le loro condizioni invece di portare all'erario un aggravio, gli procurano invece un'economia di 700 mila lire.

L'onorevole Ministro nota pur un'altra economia che deriverà dall'articolo 270, che viene dopo quello che attualmente discutiamo. Ma oltre le questioni che si riferiscono alle economie che il signor Ministro c'impromette di realizzare, noi ci troviamo a fronte di un'altra questione, la quale forse dal lato finanziario, oggi non è grave, ma che potrebbe diventare tale, e che certamente è gravissima poi per le questioni di principio che essa solleva, per gli interessi che sconvolge e per i diritti che offende.

L'onorevole Guardasigilli vi propone, o Signori, un'innovazione ardita; egli vi propone di porre a carico dei bilanci comunali un'indennità di alloggio a favore dei Pretori; dico innovazione ardita, perchè fino ad ora le nostre leggi hanno posto bensì a carico dei bilanci comunali la spesa dei locali per le Preture e per i Tribunali, ma non hanno mai posto a carico dei Comuni l'alloggio dei Magistrati. E questa innovazione non solo è ardita relativamente alle nostre leggi, ma lo è eziandio relativamente a quelle leggi che maggiormente si accostano alla nostra; voglio dire le leggi francesi e belghe. Esse non pongono certamente quell'aggravio a carico dei Comuni. Mosso da queste considerazioni, ardisco richiamare l'attenzione del Senato sopra questo fatto che, come dissi, reputo gravissimo.

In primo luogo, o Signori, io domanderei all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, se egli abbia esattamente calcolato qual sia il peso che può derivare ai Comuni da quest'articolo di legge e dai susseguenti? Io valuto che i bilanci comunali riceveranno un nuovo aggravio complessivo di mezzo milione di lire, che, considerando le tristi condizioni finanziarie in cui volgono i comuni, non può parere ad alcuni, per verità, tenue; e come potrebbe essere tenue la somma, se il signor Ministro vuole alloggiare a carico di alcuni speciali Comuni 1500 Pretori, accordando loro un'indennità di alloggio di lire 400 nelle città sede di Corti di Appello, di lire 300 nei Comuni

sede di Tribunali civili e correzionali, di lire 200 in tutti gli altri Comuni? Ma questo non è il solo aggravio imposto con questa legge ai Comuni, perchè nell'art. 267 l'onorevole Guardasigilli pone a carico per metà dei Comuni in cui ha sede la Corte di Cassazione e le Corti di Appello, le spese riguardanti i locali, i mobili e le riparazioni per dette Corti.

Nè la lieve somma di 60 mila lire che l'onorevole Ministro registra quale conseguenza di questa riforma rappresenta veramente il beneficio dell'erario. Noi dobbiamo calcolare, o signori, tutti gli affitti dei locali demaniali occupati dalle Corti di Appello e per i quali egli non percepisce ora nessuna pigione, ma che in seguito delle nostre deliberazioni graveranno i bilanci dei Comuni. Quando verremo a discutere l'articolo a cui accennai, credo che potrò mostrare all'onorevole Ministro come la nuova spesa obbligatoria che pur si vorrebbe imporre ai Comuni sia superiore a cento cinquanta mila lire.

Io convengo che le finanze dello Stato non siano in prospere condizioni, ma crede l'onorevole Ministro che le finanze dei Comuni vengano in condizioni migliori?

Io ho letto la relazione pubblicata dal Ministro di Agricoltura e Commercio, e da essa mi appare che le spese ordinarie dei Comuni complessivamente salgono a 200 milioni, e che le spese superarono le entrate di circa sette milioni. Questa condizione di cose merita la sollecitudine piena, non solo del Governo, ma anche del Senato.

Tutti i Ministri che si sono succeduti hanno avuto fin qui per programma la decentralizzazione, ma se un programma rimase sterile nei suoi effetti, fu certo questo. Sventuratamente finora non si sono decentralizzate che le spese, si sono centralizzate invece le imposte. Per meglio spiegarmi, si sono spogliati i Comuni delle loro naturali risorse ed in cambio si sono sempre aggravati di spese che non avevano carattere municipale.

Se l'onorevole Guardasigilli vorrà esaminare la legge comunale, vedrà come le spese obbligatorie sono andate mano mano aggravandosi con grande danno delle amministrazioni locali che hanno veduto quindi rapidamente aumentarsi le difficoltà della loro situazione economica.

La questione vera, e sopra la quale, come dissi,

richiamo l'attenzione del Senato, è di indagare se le spese che il Ministro propone, abbiano veramente indole municipale.

Io mi permetterei di dubitarne per molte ragioni o argomenti di fatto. Un'argomento di fatto lo trovo in una osservazione che ho accennato nel principio di questo breve discorso. Io non ho trovato fin qui nella legislazione di nessun altro paese costituzionale, che si siano poste a carico dei municipj le spese d'alloggio di qualsiasi Magistrato. Fra noi mi spaventa, mi permetta l'onorevole Ministro, questo primo passo. Noi abbiamo cominciato allora quando furono discusse altre leggi, a porre a carico del bilancio dei Comuni, la spesa per esempio dei locali per le Preture, per i Tribunali di circondario; oggi per analogia l'onorevole Ministro in questa stessa legge si crede autorizzato di dire al Senato; *poichè abbiamo messo a carico dei Comuni i locali per i Tribunali circondariali, facciamo un passo di più; mettiamo anche a loro carico la spesa per i locali della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello.* Io temo che questo spirito d'analogia, ci possa spingere molto oltre, e far sì, che molti alloggi per molte altre categorie di Magistrati, siano nell'avvenire posti a carico dei Comuni. E vedo già nella dotta Relazione dell'onorevole Vacca, raccomandarsi al Senato, e giustamente, di migliorare la condizione dei giudici di circondario; io non vorrei che questo desiderio espresso dall'onorevole Vacca e dalla Commissione, finisse d'indurci a portare per analogia un più forte aggravio alle finanze dei Comuni. Io poi credo, signor Ministro, assolutamente, che questa spesa non abbia nessuna indole municipale, poichè se si volesse per avventura giudicare che essa ha indole municipale, perchè la Pretura reca un vantaggio locale al Comune in cui ha residenza, mi permetterei di osservare al signor Ministro allora che, trascinati da una logica inflessibile, noi saremmo obbligati a porre anche a carico dei Comuni tutte e quante le pigioni de' locali necessari per i diversi ufficiali del Governo.

Io ho letto una recente deliberazione del Consiglio di Stato dell'anno, se non erro, 1869. In questa deliberazione quell'eminente corpo, opinava che fossero annullabili tutte le spese decretate dai Comuni, che non concernono interessi veramente municipali, ed il Consiglio di Stato a mio avviso ha saviamente deliberato.

Ma se non è permesso ai Comuni il far spese, che non siano d'indole Comunale, sarà permesso a noi di forzarli a sostenere spese, che quest'indole non hanno?

Vorrà il Governo, che è il tutore dei Comuni dar loro, un così triste esempio?

Potrà il tutore valersi dei beni dei proprii pupilli, per far fronte ai suoi bisogni?

Io francamente in nome della giustizia e della equità respingo questo concetto, e mi riservo perciò di ripigliare quest'argomento quando verrà in campo l'altro articolo, che concerne le Corti di Cassazione e di Appello. Io concluderò intanto le brevi parole che ho avuto l'onore di pronunciare facendo una calda preghiera ed all'onorevole Guardasigilli, ed alla Commissione, ed al Senato a voler prendere in considerazione le condizioni miserrime in cui volgono i Comuni, e di non aggravare sovra di essi inesorabilmente, ingiustamente la mano.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Giustizia intende parlare?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero ha proposto quest'aggiunta all'articolo 259, non per mettere a carico dei Comuni un debito spettante allo Stato, ma perchè trattandosi di migliorare un po' la condizione dei Pretori è sembrato giusto richiedere, a questo fine, anche il concorso di coloro, nel cui interesse questi giudici esercitano più specialmente il loro ufficio.

Le leggi del napoletano erano tanto informate all'accennato concetto, che disponevano doversi corrispondere dai Comuni del circondario lo stipendio del Giudice che vi risiedeva; e l'onorevole De Filippo, in quel progetto che ho altra volta ricordato, memore di ciò, propose che il soldo dei Pretori e la metà degli stipendi dei funzionari di cancelleria delle Preture, fossero corrisposti dai Comuni che costituiscono il mandamento.

Io non ho riprodotto queste disposizioni nel progetto che discutiamo, perchè il Pretore compie un ufficio di giustizia e deve esser retribuito dallo Stato a cui incombe il dovere di farla amministrare; ma però, mi è sembrato che potesse mettersi a carico dei Comuni almeno l'alloggio di questi funzionari, nello stesso modo che son poste a carico di essi le spese pei locali delle preture, anche perchè trattasi di un peso lievissimo, quale è la corrisponsione di un'indennità in ragione di 200, 300 o 400 lire annue.

Ed affinchè quest'onere possa riuscire anche meno gravoso, proporrei che l'indennità non fosse interamente corrisposta dal Comune capoluogo del mandamento, ma bensì proporzionalmente da tutti i Comuni che lo compongono.

Epperò alle parole dell'articolo: « Ai pretori è corrisposta dal Comune in cui risiede la Pretura, un'annua indennità di alloggio nella misura seguente »: io proporrei l'emendamento: « Ai pretori è corrisposta proporzionalmente dai Comuni che compongono il mandamento, un'indennità di alloggio nella misura seguente: »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore, Senatore Vacca.

Senatore VACCA, *Relatore*. Poco rimane alla Commissione da aggiungere alle considerazioni già esposte dal Ministro di Grazia e Giustizia a difesa del progetto di legge. Egli invocava un precedente, e sarebbe il sistema invalso nelle provincie Meridionali, di gettare tutto l'onere dello stipendio dei pretori sulle spalle dei Comuni. Ma io comprendo benissimo quale è la risposta che l'onorevole Senatore Pepoli potrebbe dare; egli potrebbe ricordarci che, con nuovi ordinamenti della legge amministrativa e con ordinamenti finanziari, il Governo, stretto dalle necessità finanziarie, ha sottratto parecchi cespiti di rendita ai Comuni, ed ha addossato molti e gravi carichi ai Comuni stessi. Ma io prego l'onorevole Senatore Pepoli, di por mente all'ultima parte dell'articolo, che io considero come il correttivo di questo nuovo onere che si vorrebbe imporre. Ivi è detto: « il pretore può accordarsi col Comune per ricevere in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura. » Or bene, io faccio osservare che, colla soppressione delle corporazioni religiose, come tutti sanno, sono stati largiti ai Comuni locali demaniali in gran numero. Dunque rimarrà agevole esonerare il Comune anche di questo aggravio dell'indennità.

Pare a me, che questa osservazione dovrebbe ormai tranquillare l'egregio Senatore Pepoli, e farlo desistere dalla sua opposizione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi duole di non poter accogliere gli argomenti svolti dall'onorevole Guardasigilli. Egli ci ha detto: la condizione dei Pretori è miserrima.

E chi lo nega? So benissimo che è una condizione miserrima, ma perchè la condizione dei

Pretori è miserrima, ne viene egli di conseguenza che la spesa deva ricadere a carico dei Comuni? L'onorevole De Falco, converrà meco, che le condizioni di tutti in genere gl'impiegati, ed in ispecie i bassi impiegati, è miserrima; vorremo per ciò riparare a questo sconcio coi denari dei Comuni?

L'onorevole Guardasigilli mi parlò di economie; ma io veggio intanto nella legge che si fa un'economia di 700 mila lire sulla categoria dei Pretori.

Ora dunque non è per migliorare la condizione dei Pretori che voi ci venite a proporre questo temperamento, ma è per portare un alligierimento alle finanze dello Stato.

A me questo pare evidente e che non ammetta risposta.

L'onorevole Guardasigilli non ha trattato la questione di diritto. Io gli ho domandato: Questa spesa ha essa un carattere municipale? L'onorevole Guardasigilli non ha potuto rispondere a questo quesito, perchè con tutta la sua eloquenza, riunita a quella dell'onorevole Vacca, io lo sfido a provarmi che questa spesa vesta il carattere appunto di spesa municipale.

L'onorevole Guardasigilli aggiunge: Ma, mio Dio, è una spesa così piccola!

Quanto tempo è che si dice questo ai Comuni? Quante spese piccole e lievi non si sono appunto a poco a poco introdotte nelle nostre leggi, dicendo sempre, è una piccola spesa?

Ciò mi rammenta un aneddoto, che fu citato in un altro Parlamento in questo proposito. Vi era un signore il quale aveva una ricca capigliatura e la consorte gli strappava un capello tutti i giorni, dicendo: uno di più o di meno non fa nulla; ma finì il pover'uomo a restar calvo.

Ora, imponendo ai Municipi tutti i giorni una nuova spesa, per quanto piccola ella sia, voi necessariamente li ridurrete in quelle miserrime condizioni alle quali io accennava, e che l'onorevole Guardasigilli non ha potuto certamente disconoscere.

Una goccia d'acqua finisce, e ognuno lo sa meglio di me, a traforare un pezzo di marmo.

Mi si permetta poi di non accettare l'esempio che tanto l'onorevole Vacca, quanto l'onorevole Guardasigilli hanno portato innanzi, cioè che nel regno napoletano i Pretori erano pagati dai Comuni, e di dirgli che quello era un ordinamento speciale. era un ordinamento

dispotico, un ordinamento che aveva per iscopo principalmente di corrompere.

Io non credo che si debba costruire il nuovo edificio giudiziario italiano coi frantumi degli ordinamenti giudiziari dei governi caduti.

Io credo quindi che i Pretori, che gli amministratori della giustizia debbano essere interamente liberi, non dipendenti in nessun modo dai Comuni; non devono avere alcun vincolo fuorchè col Potere esecutivo, fuorchè col Ministro Guardasigilli. Non si deve creare nessun attrito fra i Pretori ed i Comuni.

Non si debbe lasciare pesare neppur l'ombra di influenza indiretta sopra i Magistrati. L'indipendenza della Magistratura è il carattere più bello che fin qui la legge le abbia mantenuto.

Io non voglio più a lungo tediare il Senato. Ho creduto mio dovere richiamare la sua attenzione sopra un fatto gravissimo.

Io non posso dissimulare che mi duole il modo con cui si trattano gli interessi comunali. Con questa legge si propone un aggravio ai Comuni, di mezzo milione, e nella Relazione dell'onorevole Ministro non si accenna per nulla alle ragioni che hanno consigliato il Governo a proporre una misura così funesta ai loro diritti.

Io non ho autorità certo a proporre nessuno emendamento; per me mi restringerò a votare contro a questo articolo. Io avevo sperato però che la Commissione non si sarebbe rifiutata di prenderlo nuovamente in esame e che avrebbe nel suo senno, e nella sua giustizia, trovato un temperamento acconcio, se non a togliere interamente il danno, almeno a scemarlo grandemente. È l'avvenire soprattutto che mi sgomenta; imperocchè io temo, o Signori, che avverrà pei locali a beneficio dei Pretori quello che è avvenuto per i locali dei Tribunali, che si sono andati man mano ponendo a carico dei Comuni, come vediamo pur troppo anche in questa medesima legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Farò osservare una sola cosa all'onorevole Senatore Pepoli, ed è, che questo progetto di legge pende da un anno presso il Senato, e mentre in questo spazio di tempo si sono avute diverse petizioni relative alle disposizioni in esso contenute, non una venne da qualsiasi Comune contro la

proposta di questa spesa che si vuole mettere a carico dei bilanci municipali. Ciò mostra che i Comuni, i quali meglio di ogni altro possono essere giudici de' loro interessi, han compreso che l'onere, che ad essi vuolsi imporre, viene ad essere compensato dal vantaggio che loro arreca la sede di una Pretura.

Rispetto poi al sistema napolitano da me accennato, non so comprendere come si possa dire effetto di dispotismo politico. Anzi, l'onorevole Pepoli deve sapere che quel sistema non era solamente seguito dalla legge borbonica del 1819, ma ancora dalle leggi che furono colà in vigore durante l'occupazione francese; e dirò di più, che nella Toscana, per quanto io

sappia, vi era lo stesso sistema di far corrispondere dai Comuni l'indennità di alloggio o l'alloggio in natura ai giudici locali, e non credo che nella Toscana siasi dubitato mai che questo sistema potesse turbare l'indipendenza dei pretori.

Mi pare adunque che il Senato possa votare l'articolo da me proposto.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda io non porrò per oggi in discussione la grave questione sollevata dall'onorevole Senatore Pepoli, e rinvio il seguito della discussione a domani.

Il Senato è convocato alle ore due precise.

La seduta è sciolta (ore 6).